

**REGOLAMENTO RELATIVO
ALL'EROGAZIONE
DEGLI INTERVENTI E
DEI SERVIZI SOCIALI
ALLA PERSONA**

Adottato con deliberazione del Consiglio comunale 13.11.2023 n. 63

Sommario

PARTE PRIMA - PRINCIPI GENERALI.....	6
Articolo 1 – Oggetto	6
Articolo 2 – Principi generali ed obiettivi	6
Articolo 3 – Le politiche a favore della Comunità, della persona e della famiglia	7
Articolo 4 - Gli interventi generali a favore della comunità, delle persone e della famiglia	7
Articolo 5 – Il sistema integrato dei servizi e delle prestazioni sociali a favore della persona e della famiglia	8
Articolo 6 - I Piani d’intervento individualizzati.....	8
Articolo 7 - I principi dell’azione di aiuto sociale.....	8
Articolo 8 - I destinatari degli interventi di aiuto sociale	8
Articolo 9 – Il Governo della rete delle Unità di Offerta Sociale	9
Articolo 10 – Rapporti con il Terzo Settore	9
Articolo 11 – La Carta dei Servizi	10
Articolo 12 – Strumenti di governo del sistema degli interventi e dei servizi.....	10
Articolo 13 – Il debito informativo	12
Articolo 14 – Il sistema dei controlli	12
PARTE SECONDA - L’ACCESSO AGLI INTERVENTI ED AI SERVIZI	13
Articolo 15 - Le priorità di accesso agli interventi e i servizi del sistema integrato	13
Articolo 16 - L’accesso alla rete degli interventi e dei servizi.....	13
Articolo 17 – L’organizzazione dei servizi sociali in chiave territoriale	14
Articolo 18 - Il Segretariato Sociale Professionale.....	14
Articolo 19 - Il servizio sociale	15
Articolo 20 - I Punti Comunità	15
Articolo 21 - Attivazione su domanda	15
Articolo 22 - Attivazione d’ufficio	16
Articolo 23 - Istruttoria e valutazione del bisogno	16
Articolo 24 - Esito del procedimento.....	16
Articolo 25 - Accesso in situazioni di emergenza-urgenza e forme di istruttoria abbreviata	17
Articolo 26 - Valutazione multi-professionale sociosanitaria.....	17
Articolo 27 - Forme di tutela	18
Articolo 27 bis – Accesso agli atti	18
PARTE TERZA - CRITERI GENERALI PER LA DETERMINAZIONE DELLA COMPARTECIPAZIONE – CONTRIBUZIONE ALLA SPESA SOCIALE DISPOSIZIONI COMUNI.....	18
Articolo 28 – Compartecipazione - contribuzione alla spesa degli interventi e dei servizi	18
Articolo 28 bis – Legenda	19
Articolo 29 – Assenza/incompletezza della dichiarazione sostitutiva unica	20

Articolo 30 - Attività di controllo delle Dichiarazioni sostitutive uniche	20
Articolo 31 - Effetti di una nuova dichiarazione sostitutiva unica	20
Articolo 32 - Accertamento estraneità in termini affettivi ed economici	21
Articolo 33 - Certificazione contributi	21
Articolo 34 – Oneri sostenuti dai cittadini.....	21
Articolo 35 - Definizione della contribuzione/compartecipazione alla spesa	21
Articolo 36 - Il Progetto individuale.....	23
Articolo 37 - Le prestazioni agevolate di natura socio – sanitaria.....	23
Articolo 38 - Lista di attesa	23
Articolo 39 - Forme di esonero.....	24
Articolo 40 - Compartecipazione da parte di non residenti	24
PARTE QUARTA - DISPOSIZIONI FINALI	24
Articolo 41 – Monitoraggio	24
Articolo 42 – Abrogazioni	25
Articolo 43 – Pubblicità.....	25
Articolo 44 - Entrata in vigore	25
ALLEGATO A) INTERVENTI E SERVIZI.....	25
1. Progetti, interventi e servizi per la generalità dei cittadini	25
1.1 Sistema integrato di interventi e servizi domiciliari	25
1.2 Servizio pasti e ticket restaurant	26
1.3 Il servizio di lavanderia	27
1.4 Il servizio di trasporto sociale	28
1.5 Servizi per l'emergenza abitativa	29
1.6 Pronto intervento sociale	29
2 Iniziative ricreative e aggregative.....	30
2.1 I soggiorni climatici.....	30
3. Progetti, interventi e servizi specifici per gli anziani	30
3.1 Interventi semi residenziali.....	30
3.1.1 Il Centro Aperto	31
3.1.2 Il Centro Diurno	31
3.1.3 Il Centro Diurno Integrato	32
4. Interventi e servizi specifici per le persone disabili	34
4.1 Progetti, interventi e servizi a sostegno della permanenza a domicilio.....	34
4.1.1 Il servizio trasporto HBUS.....	34
4.1.2 Il servizio trasporto minori per visite e terapie	35
4.1.3 Il ricovero di pronto intervento e sollievo	35

4.1.4	Interventi di sostegno economico per vacanze in autonomia	37
4.2	Progetti, interventi e servizi diurni	37
4.2.1	Il Centro Diurno Disabili.....	37
4.2.2	Il Centro Socio Educativo.....	38
4.2.3	I servizi di formazione all'autonomia	39
4.2.4	Il servizio diurno per l'integrazione - SDI.....	39
4.2.5	Il servizio di trasporto per i Centri Diurni	41
5	Interventi residenziali per persone anziane e/o per persone con disabilità	41
5.1	Disciplina della Integrazione della retta	41
5.2	La residenza socio-sanitaria per disabili RSD	45
5.3	Le Comunità socio-sanitarie e le comunità alloggio per disabili.....	45
5.4	Sostegno alle sperimentazioni di residenzialità in housing e co- housing	46
5.5	Il ricovero in Residenze Sanitarie Assistenziali (RSA)	46
5.6	Ricoveri in casa albergo, comunità alloggio sociale anziani e comunità residenziale anziani.....	47
6.	Attività e servizi specifici per le situazioni di disagio adulto.....	47
6.1	L'assistenza domiciliare per il disagio adulto	48
6.2	Servizi diurni di accoglienza in bassa soglia.....	49
6.3	Servizi diurni di inclusione sociale	49
6.4	Servizi residenziali di bassa soglia	50
6.5	Servizi residenziali di inclusione sociale	51
7.	Interventi e servizi specifici per Minori	51
7.1	Servizio Centro Aggregazione Giovanile.....	51
7.2	Il servizio formativo-lavorativo per adolescenti	52
7.3	Il servizio domiciliare per nuclei con minori	52
7.4	Servizi educativi diurni per minori.....	53
7.5	Spazio Incontro genitori figli.....	53
7.6	Comunità educativa genitore e figli	54
7.7	Comunità educative, comunità familiari ed alloggi per l'autonomia di tipo educativo	54
7.8	Alloggi per l'autonomia genitore e figli	55
7.9	Accoglienza Minori stranieri non accompagnati	55
8.	Servizi alloggiativi	55
8.1	Servizi alloggiativi	55
8.2	Alloggi sociali per anziani.....	56
8.3	Centro per l'Emergenza Abitativa.....	58

PARTE PRIMA - PRINCIPI GENERALI

Articolo 1 – Oggetto

1. Questo regolamento disciplina i principi e le modalità degli interventi, delle prestazioni e dei servizi sociali alla persona del Comune di Brescia. Nella disciplina sono inclusi i servizi in regime di accreditamento socio-sanitario, mentre non sono contemplati i servizi a favore della prima infanzia ed i servizi educativi e scolastici.
2. Per sistema integrato dei servizi sociali alla persona si intendono tutte le attività relative alla predisposizione ed erogazione di servizi gratuiti e/o a pagamento, o di prestazioni professionali destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà, che le persone incontrano nel corso della loro vita, escluse quelle assicurate dal sistema previdenziale, da quello sanitario, nonché quelle assicurate in sede di amministrazione di giustizia.
3. Il sistema integrato dei servizi sociali persegue la finalità di tutelare la dignità e l'autonomia delle persone, sostenendole nel superamento delle situazioni di bisogno o difficoltà, prevenendo gli stati di disagio e promuovendo il benessere psicofisico, tramite interventi personalizzati di comunità, concepiti nel pieno rispetto delle differenze e delle scelte espresse dai singoli.
4. Il Comune promuove, tramite gli atti e gli strumenti di programmazione previsti dalla legislazione nazionale e regionale, il sistema dei servizi sociali alla persona sulla base dei bisogni e delle istanze della popolazione residente.

Articolo 2 – Principi generali ed obiettivi

1. Il Comune di Brescia sviluppa politiche, con riferimento ai singoli e ai nuclei familiari, mediante la promozione di un sistema articolato di opportunità, di interventi e di servizi che attengono non solo all'area sociale, ma ad un complesso di politiche comprendenti la formazione e l'integrazione lavorativa, le opportunità culturali e del tempo libero, la fruibilità della città e dei suoi spazi, la rete di relazioni che si possono instaurare negli ambienti di vita della città.
2. L'integrazione di tali interventi costituisce l'insieme dei servizi finalizzati a garantire il benessere della cittadinanza.
3. La scelta del Comune di Brescia, in coerenza con l'art. 118 della Costituzione, è primariamente quella di promuovere e coordinare le risorse di partecipazione e di solidarietà capaci di prevenire o di superare le forme più evidenti di disagio e marginalità sociale, attraverso l'organizzazione degli interventi e dei servizi rivolti non soltanto al sostegno dei cittadini in condizioni di bisogno, ma che sappiano essere promotori di una condizione di maggiore benessere e sicurezza per l'intera popolazione.
4. Gli obiettivi delle politiche a favore della persona e della famiglia che il Comune di Brescia intende raggiungere nello svolgimento della propria azione sociale integrata, alla quale partecipano le politiche di governo e sviluppo del territorio, dell'istruzione, della formazione, della casa, del lavoro, della cultura e del tempo libero, sono:
 - favorire e sostenere il benessere sociale delle persone, delle famiglie e della comunità;
 - garantire una risposta rapida ed adeguata ai bisogni sociali dei cittadini;
 - garantire una risposta equa ed universale;
 - garantire il governo di un sistema integrato dei servizi sociali.

5. Le politiche per la persona e la famiglia perseguono inoltre obiettivi e interventi specifici individuati nel Piano Sociale di Zona, nonché gli obiettivi annuali e pluriennali fissati dalla programmazione comunale sulla base di una costante analisi dei bisogni, articolati in azioni definite sulla base delle risorse disponibili.

Articolo 3 – Le politiche a favore della Comunità, della persona e della famiglia

1. Il Comune di Brescia sviluppa la propria politica sociale impegnandosi a dedicare una particolare attenzione ai bisogni della famiglia, riconducendo gli interventi a favore della persona all'interno delle sue relazioni familiari e sociali, sviluppando e sostenendo azioni di promozione della coesione sociale e del benessere delle relazioni all'interno della comunità locale.

2. Le politiche a favore della persona e della famiglia si sviluppano pertanto in interventi e servizi:

- rivolti a tutte le famiglie residenti, finalizzate a sostenerle nel loro compito educativo e sociale e nella loro partecipazione alla crescita della comunità locale;
- a sostegno delle persone e famiglie in condizioni di fragilità, finalizzate a promuovere iniziative di aiuto e di solidarietà;
- finalizzati a favorire e sostenere la costituzione di nuove famiglie e lo sviluppo della loro autonomia con particolare riferimento al loro bisogno abitativo, in funzione di una loro piena partecipazione al contesto sociale e al fine di contenere fenomeni emigratori;
- specificatamente rivolti alle famiglie numerose secondo condizioni e modalità stabilite dalla Giunta.

3. A tal fine il Comune di Brescia sviluppa politiche di solidarietà sociale che, superando la metodologia di approccio ai bisogni del singolo individuo, siano orientate a considerare i bisogni della persona nella sua relazione con il nucleo familiare al quale appartiene, oltreché la qualità del benessere che si sviluppa all'interno della famiglia e nei suoi rapporti con la comunità.

4. Sulla base dei principi e degli obiettivi sopra indicati e in attuazione delle linee di indirizzo dei Piani sociali di Zona, sono definite le strategie di sviluppo dei servizi e delle prestazioni per ciascuna area di intervento.

5. Il Consiglio Comunale, nell'aggiornare la propria programmazione, può definire nuove linee di sviluppo degli interventi e dei servizi nell'ambito delle politiche alla persona e alla famiglia, in relazione alle risorse disponibili a bilancio.

6. Contestualmente all'approvazione del bilancio annuale, sulla base dell'analisi della domanda di interventi e tenuto conto delle prestazioni effettivamente erogate, della valutazione della loro efficacia nonché della lettura dei bisogni emergenti, la Giunta comunale individua nei documenti di programmazione esecutiva, di definizione degli obiettivi di performance, le risorse necessarie per l'erogazione delle prestazioni e dei servizi per ciascuna area di intervento.

Articolo 4 - Gli interventi generali a favore della comunità, delle persone e della famiglia

1. L'obiettivo di promuovere la salute sociale ed il benessere delle persone, delle famiglie e della comunità è perseguito attraverso i seguenti interventi:

- attività di promozione e sensibilizzazione alla responsabilità e solidarietà sociale e la realizzazione di iniziative specifiche in collaborazione con le realtà aggregative del territorio;
- sostegno all'associazionismo e promozione delle iniziative di aggregazione, attraverso la messa a disposizione di spazi, occasioni di formazione e di visibilità e attraverso il riconoscimento ed il sostegno economico di progetti e iniziative coerenti con gli obiettivi

della programmazione comunale;

- servizi di sostegno alle responsabilità familiari;
- servizi di aggregazione e socializzazione
- Interventi a sostegno dell'autonomia della persona e della famiglia;
- servizi informativi e di orientamento;
- interventi economici a favore della famiglia a sostegno della genitorialità responsabile, dei carichi familiari, del bisogno abitativo e a sostegno dei bisogni di cura ed assistenza familiare.

Articolo 5 – Il sistema integrato dei servizi e delle prestazioni sociali a favore della persona e della famiglia

1. Il sistema integrato dei servizi e delle prestazioni sociali si realizza partendo dall'individuazione e dalla valutazione delle possibili fragilità della famiglia e dei suoi singoli componenti, nonché delle risorse e delle potenzialità personali, parentali e sociali, affinché gli interventi possano valere quale stimolo e sostegno all'autonomia personale e familiare.

Articolo 6 - I Piani d'intervento individualizzati

1. Gli interventi ed i servizi proposti sono orientati a prevenire rimuovere o ridurre le situazioni di disagio dovute a condizioni economiche, sanitarie e sociali e si sviluppano a seguito di una valutazione sociale professionale che consenta di costruire un piano di intervento integrato e personalizzato.

2. I piani di intervento individualizzati sono sviluppati nell'ambito della rete degli interventi e delle unità d'offerta sociali governate dal Comune e nelle unità d'offerta socio-sanitarie, anche mediante l'erogazione di buoni e voucher, ove possibile a sostegno della libertà di scelta dei cittadini.

Articolo 7 - I principi dell'azione di aiuto sociale

1. Il Comune riconosce i seguenti principi della azione di aiuto sociale:

- il rispetto della dignità della persona e tutela del diritto alla riservatezza;
- l'universalità del diritto di accesso e uguaglianza di trattamento nel rispetto della specificità delle esigenze;
- il riconoscimento, la valorizzazione ed il sostegno del ruolo della famiglia, quale nucleo fondamentale per la crescita, lo sviluppo e la cura della persona;
- la personalizzazione delle prestazioni ai fini di una effettiva e globale presa in carico della persona attraverso progetti integrati di intervento;
- la promozione dell'autonomia della persona ed il sostegno delle esperienze tese a favorirne la vita indipendente;
- la promozione degli interventi a favore dei soggetti in difficoltà, anche al fine di favorire la permanenza e il reinserimento nel proprio ambiente familiare e sociale;
- la libertà di scelta, ove possibile, nel rispetto dell'appropriatezza delle prestazioni.

Articolo 8 - I destinatari degli interventi di aiuto sociale

1. Sono destinatari dei servizi e delle prestazioni di aiuto sociale, le persone e famiglie le cui condizioni sociali, sanitarie o esistenziali evidenzino rischi di marginalità sociale, nonché coloro che si trovino in situazioni effettive di fragilità per condizioni di non autosufficienza economica e/o psico-fisica e in possesso dei seguenti requisiti:
 - residenti nel territorio comunale cittadini italiani e di altri Stati appartenenti all'Unione europea stabilmente o temporaneamente presenti nel territorio comunale;
 - cittadini residenti di Stati diversi da quelli appartenenti alla Unione Europea, in regola con le disposizioni che disciplinano il soggiorno e aventi il titolo giuridico per essere accolti, presenti sul territorio comunale;
 - non appartenenti ad alcuna delle categorie sopra indicate e comunque presenti sul territorio comunale, allorché si trovino in condizioni tali da esigere interventi urgenti e non differibili, preliminarmente al loro invio ai servizi di competenza delle istituzioni di rispettiva appartenenza.
2. Il Comune può prevedere, in relazione alla natura e finalità di talune prestazioni e servizi, limitazioni all'accesso con riferimento al periodo di residenza nel territorio comunale.
3. Sono sempre garantite la tutela della maternità e della gravidanza e la tutela delle condizioni di salute e sociali del minore.

Articolo 9 – Il Governo della rete delle Unità di Offerta Sociale

1. Il Comune opera per il governo condiviso della rete delle unità d'offerta sociali, intesa quale insieme integrato di prestazioni di sostegno economico, strutture, servizi alla persona, unità d'offerta territoriali, domiciliari, diurne e residenziali, tenendo conto dei bisogni rilevati e della domanda di servizi e prestazioni da parte delle famiglie, sulla base della programmazione zonale e comunale. Il Comune opera nel tempo affinché gli interventi della rete si adattino all'evoluzione dei bisogni e delle istanze.
2. Il sistema integrato di politiche, interventi familiari è periodicamente monitorato al fine di valutare la necessità di migliorare e di estendere i nuovi interventi in rapporto ai risultati raggiunti.
3. I nuovi servizi e le nuove prestazioni vengono generalmente riconosciute a titolo sperimentale, come previsto anche dalla normativa regionale, e successivamente consolidate alla luce della verifica della qualità espressa, dei risultati attesi, dell'efficacia raggiunta, dell'indice di gradimento e della funzionalità delle procedure sperimentate.

Articolo 10 – Rapporti con il Terzo Settore

1. Al fine di svolgere un'azione permanente di orientamento, stimolo e valutazione delle politiche e azioni pubbliche e del privato sociale, di assolvere eventuali compiti di progettazione, condividere le informazioni, le esigenze e le istanze utili ad orientare le azioni volte a realizzare un sistema di welfare sempre più adeguato, universalistico, equo e solidale il Comune promuove un tavolo stabile di co-programmazione denominato "Consiglio di indirizzo del welfare cittadino", disciplinato da specifico regolamento.
2. Nella pianificazione, progettazione e organizzazione delle prestazioni e dei servizi alla persona, il Comune favorisce e promuove la partecipazione dei soggetti del privato sociale, mediante il riconoscimento e la valorizzazione delle iniziative e delle risorse presenti sul territorio, tenuto conto in particolare del ruolo e delle finalità della cooperazione sociale.
3. A tal fine il Comune, sulla base delle linee di indirizzo regionali laddove specificamente adottate, sviluppa forme appropriate di collaborazione con i suddetti soggetti, con

particolare riferimento all'accreditamento, alla progettazione e realizzazione condivisa di progetti speciali di intervento, alla contrattualizzazione e alla coprogettazione, dotandosi di specifico regolamento per la disciplina dei rapporti col terzo settore.

Articolo 11 – La Carta dei Servizi

1. La Giunta Comunale approva e aggiorna la Carta dei servizi sociali alla persona ed alla famiglia nella quale sono individuati gli interventi ed i servizi e le prestazioni socio assistenziali offerti, i destinatari, le informazioni relative alle prestazioni e alle attività garantite, le modalità ed i requisiti di accesso, gli standard di qualità e gli strumenti di valutazione e controllo dell'efficacia.
2. Attraverso la medesima Carta dei servizi il Comune promuove la diffusione e gli standard di qualità delle informazioni sugli interventi e sui servizi alla persona offerti dalla rete delle unità di offerta private accreditate/convenzionate presenti sul territorio e gli standard di qualità.
3. Nell'esercizio della sua funzione di governo, il Comune assicura che ogni unità d'offerta sociale accreditata o riconosciuta presente sul territorio sia dotata di una propria carta dei servizi, in cui siano indicati i destinatari, le modalità di ammissione e le modalità di funzionamento alle prestazioni e ai servizi.

Articolo 12 – Strumenti di governo del sistema degli interventi e dei servizi

1. Sono strumenti di governo del sistema degli interventi e dei servizi:

- a) I protocolli di intesa istituzionali e gli Accordi di Programma.

In accordo con le altre istituzioni locali, regionali e nazionali, il Comune di Brescia sperimenta e sviluppa forme di collaborazione e di partenariato al fine di offrire servizi/progetti integrati e funzionali alle esigenze delle persone e dei nuclei familiari nel rispetto dei principi di cui al codice dei contratti pubblici e al codice del terzo settore.

Il Comune promuove forme di monitoraggio e verifica, ai fini della valutazione della loro efficacia e delle conseguenti eventuali modifiche e migliorie.

- b) Accreditamento delle Unità di offerta sociale

Il Comune di Brescia informa la propria azione sociale a modalità sussidiarie e complementari rispetto agli interventi che possono essere efficacemente svolti dal privato sociale.

A tal fine, il Comune riconosce l'iniziativa dei soggetti di diritto privato nella realizzazione e gestione di unità di offerta sociali e promuove l'attivazione di unità di offerta innovative e sperimentali, tenuto conto dei bisogni rilevati e della disponibilità delle risorse necessarie.

Sulla base dei risultati finali delle sperimentazioni di nuove unità di offerta sociale, il Comune definisce i requisiti di accreditamento o riconoscimento e le modalità e condizioni di accordo con i rispettivi soggetti gestori, condividendole preventivamente con le parti interessate e con gli specifici portatori di interesse.

Il Comune individua, nell'ambito della programmazione zonale e comunale, le prestazioni per le quali procedere all'accreditamento o al riconoscimento, per ciascuna delle quali definisce i requisiti essenziali e l'eventuale corrispettivo economico, nonché le modalità di verifica e di controllo finalizzate ad accertare preventivamente il possesso dei requisiti strutturali, organizzativi,

funzionali e gestionali, nonché a monitorarne l'efficienza nella gestione e l'efficacia degli interventi, in relazione ai bisogni ed alle richieste.

c) I Protocolli e gli accordi con il privato sociale

Nella sua qualità di garante istituzionale del benessere della comunità locale, il Comune propone e sottoscrive protocolli e accordi con gli Enti del Terzo settore, anche non iscritti nel registro unico nazionale, nel rispetto dei principi di cui al codice dei contratti pubblici e al codice del terzo settore, per la determinazione delle finalità, obiettivi e criteri di organizzazione e realizzazione di specifici progetti di intervento finalizzati al raggiungimento del più alto livello di benessere compatibile con la programmazione zonale e con le linee politiche di mandato.

d) I contratti di affidamento della gestione dei servizi a terzi.

La scelta dei soggetti ai quali affidare la gestione dei servizi/progetti sociali, è fatta prioritariamente, o anche esclusivamente, mediante la valutazione degli elementi che garantiscono la qualità del servizio da erogare, intesa come efficacia nel rispondere al bisogno individuato.

L'affidamento della gestione dei servizi è quindi di norma disposto sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, considerando gli elementi qualitativi in misura prevalente rispetto al prezzo e privilegiando a tal fine:

- dove richiesto, il possesso dell'autorizzazione e dell'accreditamento alla gestione del servizio
- la formazione, la qualificazione e l'esperienza professionale degli operatori e le modalità adottate per il contenimento del loro turn over;
- l'esperienza maturata nei settori di riferimento e nello svolgimento degli interventi a favore dei soggetti destinatari delle prestazioni;
- la conoscenza degli specifici problemi sociali del territorio e delle risorse disponibili;
- il coinvolgimento di persone con disabilità o in situazione di svantaggio;
- la progettazione innovativa;
- gli strumenti di qualificazione organizzativa del servizio;
- gli strumenti di misurazione dell'efficacia e dell'impatto sociale degli interventi;
- gli strumenti di misurazione della soddisfazione del beneficiario.

e) La co-progettazione degli interventi sociali

Il Comune riconosce e promuove il ruolo attivo degli enti del Terzo Settore e disciplina con apposito regolamento i rapporti con esso.

f) Il partenariato pubblico – privato

Nell'ambito della progettazione, costruzione e fornitura di interventi e servizi, il Comune riconosce nel partenariato una forma innovativa di collaborazione tra sfera pubblica e soggetti del privato sociale no – profit.

A tale riguardo, promuove le necessarie iniziative ed interazioni per la formazione di un elenco di Enti del Terzo settore, anche non iscritti nel registro unico nazionale, disponibili a cooperare e gestire forme condivise di erogazione di interventi, progetti e servizi.

Le predette finalità vengono realizzate attraverso modalità che non comportino la conclusione di contratti pubblici, ad esempio tramite il semplice finanziamento di tali servizi o la concessione di licenze o autorizzazioni a tutti gli operatori economici che soddisfano le condizioni pre-definite, senza che vengano previsti limiti o quote, a condizione che venga assicurata una pubblicità sufficiente e si rispettino i principi di trasparenza e di non discriminazione.

I soggetti del privato sociale no-profit possono esprimere la disponibilità a collaborare con il Comune anche attraverso la sottoscrizione dell'accordo di programma per l'attuazione del Piano Sociale di Zona.

g) La sperimentazione

Il Comune riconosce il valore della sperimentazione di nuove unità di offerta sia per rispondere con efficacia ai nuovi bisogni sia per garantire la proposta dell'offerta nell'ambito dei servizi alla persona, considerando con attenzione sia gli standard gestionali e strutturali necessari sia gli esiti delle attività avviate ed approvate, in applicazione della specifica disciplina regionale in materia.

L'attivazione di sperimentazioni di nuove unità di offerta e di nuove tipologie di prestazione nelle diverse aree di intervento è subordinata alla preventiva analisi della domanda ed alla valutazione dei bisogni effettuata in forma partecipata con il privato sociale nell'ambito della programmazione del Piano Sociale di Zona.

h) I Patti educativi di responsabilità/solidarietà comunitari o territoriali

Il Comune promuove la partecipazione del privato sociale alla definizione di patti sociali territoriali per la realizzazione di progetti finalizzati allo sviluppo di iniziative e interventi sul territorio.

Mediante tali accordi le parti si impegnano ad attuare una programmazione condivisa e sostenibile di attività in funzione dei bisogni della popolazione locale.

Articolo 13 – Il debito informativo

1. I soggetti che a vario titolo erogano interventi e servizi a favore dei cittadini, sono tenuti ad alimentare il sistema informativo comunale, sulla base delle indicazioni contenute negli accordi/contratti/patti sottoscritti, al fine di una puntuale rilevazione delle istanze e dei bisogni dei cittadini, e di monitorare e controllare l'andamento della spesa di sistema, attraverso la valutazione dei trend e degli impatti, ed allo scopo di monitorare gli accordi pattuiti e l'appropriatezza della qualità dell'assistenza prestata e delle prestazioni rese.

Articolo 14 – Il sistema dei controlli

1. Nel suo ruolo di governo della rete delle unità di offerta sociale, il Comune, sulla base degli indirizzi regionali, esercita le funzioni di controllo delle attività e di valutazione della qualità dei servizi e delle prestazioni erogate e riconosce le iniziative e gli interventi organizzati che rispondano efficacemente ai bisogni rilevati, promuovendone l'integrazione nell'ambito della rete dei servizi. In tale contesto, il Comune si dota di specifici strumenti atti a permettere una incisiva azione di verifica in ordine alla presenza ed al funzionamento di unità di offerta sociale sul territorio e impegna l'assessore competente a relazionare al Consiglio comunale sull'attività svolta con cadenza periodica annuale.

2. I controlli possono consistere:

- a) in verifiche ispettive periodiche e a campione;
- b) in analisi documentali;
- c) nella rilevazione ed analisi dei questionari di soddisfazione dei cittadini e degli operatori
- d) nella gestione delle segnalazioni e dei reclami dei cittadini;
- e) in specifici report.

PARTE SECONDA - L'ACCESSO AGLI INTERVENTI ED AI SERVIZI

Articolo 15 - Le priorità di accesso agli interventi e i servizi del sistema integrato

1. Sulla base degli indirizzi regionali, accedono prioritariamente alla rete delle unità di offerta sociali:
 - le persone che si trovano in condizione di povertà o con reddito insufficiente;
 - le persone totalmente o parzialmente incapaci di provvedere a sé stesse;
 - le persone esposte a rischio di emarginazione;
 - le persone per le quali si renda necessaria l'erogazione di un livello essenziale delle prestazioni.
2. Nel caso in cui sia l'Autorità Giudiziaria a dettare prescrizioni sufficientemente dettagliate circa l'intervento sociale da eseguire, quest'ultimo sarà eseguito conformemente alle medesime, coinvolgendo, sin da subito e per quanto possibile, sia il beneficiario sia l'eventuale rappresentante legale del medesimo.
3. Sulla base degli indirizzi regionali e promuovendo la necessaria collaborazione ed integrazione con l'Agenzia di Tutela della Salute e le Aziende Socio Sanitarie Territoriali, l'accesso alla rete delle unità di offerta sociosanitarie, nell'ambito delle competenze in capo al Comune, avviene considerando e valutando le situazioni di bisogno delle persone, secondo quanto previsto dal presente regolamento, determinate da:
 - non autosufficienza dovuta all'età o a malattia;
 - inabilità o disabilità;
 - patologia psichiatrica stabilizzata;
 - patologie terminali e croniche invalidanti;
 - infezione da HIV e patologie correlate;
 - dipendenza;
 - condizioni di salute o sociali, nell'ambito della tutela della gravidanza, della maternità, dell'infanzia, della minore età;
 - condizioni personali e familiari che necessitano di prestazioni psicoterapeutiche e psico-diagnostiche.

Articolo 16 - L'accesso alla rete degli interventi e dei servizi

1. In attuazione della legge regionale n. 3 del 2008, art. 6, comma 4, il Comune realizza l'accesso agli interventi e servizi attraverso il servizio sociale comunale, competente per:
 - garantire e facilitare l'accesso alla rete delle unità di offerta sociali e socio- sanitarie;
 - orientare il cittadino all'interno della rete delle unità di offerta sociali e sociosanitarie e fornire adeguate informazioni sulle modalità di accesso e sui relativi costi;
 - assicurare competenza nell'ascolto e nella valutazione dei bisogni delle persone e delle famiglie.

2. In sede di accesso ai servizi offerti dal Comune, all'interessato sono espressamente comunicati in conformità alla vigente regolamentazione:

- il responsabile della procedura, le fasi e i termini di conclusione del procedimento di valutazione della richiesta di accesso e della correlata situazione di bisogno;
- i diritti riconosciuti all'interessato in merito all'accesso informale e formale agli atti.

Articolo 17 – L'organizzazione dei servizi sociali in chiave territoriale

1. Al fine di facilitare l'accesso dei cittadini ai Servizi Sociali, il Comune orienta la propria organizzazione in chiave territoriale mediante i Servizi Sociali Territoriali, che sono dotati di un responsabile di Servizio.

2. I Servizi Sociali Territoriali hanno il compito di favorire:

- a. la massima prossimità;
- b. la celerità nella risposta ai bisogni e alle richieste dei cittadini;
- c. il raccordo con le realtà sociali territoriali e il coordinamento delle attività sociali nei quartieri di riferimento, con l'obiettivo di promuovere responsabilità diffuse e di costruire e sviluppare reti di partenariato sociale e di promozione del welfare comunitario.

Articolo 18 - Il Segretariato Sociale Professionale

1. Nell'ambito della propria funzione di governo della rete delle unità di offerta sociale e di garante dei diritti di universalità di accesso alle prestazioni e di uguaglianza di trattamento nel rispetto delle specifiche esigenze personali, il Comune garantisce attraverso il servizio di segretariato sociale professionale la raccolta, elaborazione e diffusione delle informazioni relative all'offerta di interventi e di servizi sociali, l'ascolto della persona, la decodifica e l'analisi del bisogno. Queste azioni sono finalizzate all'orientamento e alla eventuale attivazione del servizio sociale o socio-sanitario più adeguato in relazione al bisogno rilevato, per la successiva presa in carico.

A tal fine il servizio di segretariato sociale professionale tiene conto delle risorse personali e familiari e delle unità di offerta sociali presenti sul territorio allo scopo di garantire il rispetto della libertà di scelta della persona e della famiglia.

2. Il servizio di segretariato sociale professionale, nell'ambito del sistema dei servizi, promuove la diffusione delle carte dei servizi di ciascuna unità di offerta presente sul territorio, la messa in rete e la fruizione delle informazioni sulle prestazioni e sugli interventi del complessivo sistema dei servizi sociali e socio sanitari locali, anche attraverso la collaborazione con i Consigli di Quartiere, i Punti Comunità e gli sportelli informativi pubblici e privati.

3. A tal fine coinvolge le organizzazioni del privato sociale e dell'auto mutuo-aiuto familiare, collaborando nella promozione di responsabilità diffuse e nella costruzione delle reti di partenariato sociale.

4. Il servizio di segretariato sociale comunale promuove altresì la raccolta e l'analisi dei dati sulla domanda e sull'offerta dei servizi, al fine di supportare sia la programmazione territoriale sia i processi di miglioramento della qualità degli interventi.

5. Il servizio di segretariato sociale comunale è organizzato tenuto conto delle caratteristiche del territorio comunale e della distribuzione della popolazione, al fine di facilitare l'accesso alle prestazioni offerte dalla rete delle unità di offerta sociali e sociosanitarie.

6. Il servizio di segretariato sociale comunale uniforma gli orari di apertura alla necessità di una presenza costante ed attiva sul territorio.

Articolo 19 - Il servizio sociale

1. Il Comune garantisce il servizio sociale professionale per la persona, la famiglia e la comunità il quale, su attivazione del servizio di segretariato sociale professionale o secondo le modalità previste nei successivi articoli, avvia il processo d'aiuto attraverso la costruzione di progetti individualizzati ed integrati, concordati con il cittadino beneficiario e quando è possibile ed opportuno, con la sua famiglia o con il suo gruppo sociale di riferimento.
2. Il servizio sociale professionale è organizzato secondo un'articolazione territoriale tale da consentire di attivare prestazioni di carattere preventivo con l'obiettivo di anticipare l'insorgenza dell'emarginazione e dell'isolamento sociale promuovendo prestazioni ed attività in grado di attivare risorse, promuovere autonomie e sensibilizzare collaborazioni.
3. Il servizio sociale professionale individua e promuove inoltre spazi ed occasioni di prevenzione delle condizioni di disagio integrando gli interventi riparativi con interventi che siano in grado di moltiplicare le capacità di auto-tutela ed auto-promozione della collettività anche attraverso la realizzazione di servizi di aggregazione che sappiano valorizzare le risorse e le iniziative di partecipazione del territorio.
4. Il Comune promuove la collaborazione con il privato sociale per l'esercizio della funzione di servizio sociale come sopra descritta, subordinatamente alla verifica del possesso dei requisiti professionali stabiliti dalla legge e dall'esperienza adeguata.

Articolo 20 - I Punti Comunità

1. L'Amministrazione sostiene l'autorganizzazione del Terzo settore e dell'associazionismo in generale per rispondere ai bisogni dei cittadini in termini di vicinanza, sostegno ed orientamento. Attraverso Avvisi pubblici promuove la creazione di Punti Comunità, che sono una organizzazione a dimensione locale che si propone di individuare, promuovere e coordinare le risorse aggregative e di aiuto informale della comunità territoriale; di garantire accoglienza, ascolto, informazione e orientamento ai cittadini del territorio di competenza. I Punti Comunità operano con la rete dei servizi sociali territoriali, rispettando i requisiti previsti nello specifico sistema di qualificazione comunale.

Articolo 21 - Attivazione su domanda

1. L'accesso ai servizi avviene tramite presentazione di apposita istanza da parte del soggetto interessato, o da suo delegato ovvero, in caso di persone minori o comunque incapaci, della persona esercente la responsabilità genitoriale o tutoriale e può essere raccolta e trasmessa dai Servizi Specialistici terzi, unitamente a segnalazione ed idonea relazione.
2. Al fine di promuovere la semplificazione amministrativa e facilitare l'accesso agli interventi ed ai servizi, la documentazione richiesta a corredo della domanda di accesso è limitata alle certificazioni e informazioni che non possono essere recuperate direttamente dall'ente, ove possibile, in conformità a quanto previsto dall'art. 18, comma 2, legge 241 del 1990.
3. La domanda, debitamente sottoscritta, è ricevuta dal Comune che comunica all'interessato le informazioni relative allo svolgimento del procedimento e all'utilizzo dei dati personali.
4. Il Comune ha facoltà di richiedere ogni documento ritenuto utile ai fini dell'istruttoria della domanda. La documentazione, sussistendone le condizioni, s'intende prodotta anche mediante autocertificazione, conformemente al D.P.R. 445/2000. La domanda può essere integrata

con tutte le notizie, i dati e la documentazione che l'interessato ritiene utili ai fini della valutazione della richiesta.

Articolo 22 - Attivazione d'ufficio

1. I servizi sociali comunali attivano d'ufficio la presa in carico nei casi di:
 - adempimento di provvedimenti giudiziari di affidamento ai servizi per la tutela di minori, incapaci, vittime di violenza, ecc.;
 - presenza di minori privi di adulti di riferimento;
 - situazioni di emergenza che richiedono la tutela immediata e indifferibile dell'incolumità, della salute e dignità personale, compresa l'eventuale attivazione di forme di protezione giuridica;
 - invio da parte di ospedali e strutture sanitarie e sociosanitarie, finalizzati a garantire la continuità assistenziale di pazienti/ospiti in dimissione, qualora privi di rete familiare adeguata.
2. L'attivazione di ufficio può seguire all'accertamento di situazioni di bisogno, in virtù di segnalazione di soggetti esterni qualificati, quali a titolo esemplificativo: medici di medicina generale, forze dell'ordine, istituzioni scolastiche, organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale.

Articolo 23 - Istruttoria e valutazione del bisogno

1. Il servizio sociale comunale attiva l'istruttoria procedendo alla valutazione della situazione di bisogno.
2. Costituiscono oggetto della valutazione i seguenti elementi:
 - la condizione personale dell'interessato, comprensiva, se ricorre il caso, della situazione sanitaria, giudiziaria e del rapporto pregresso e attuale con i servizi, compresa la fruizione di altri servizi o interventi erogati dal Comune o da altri Enti e la presenza di forme di copertura assistenziale in- formale;
 - la situazione familiare;
 - il contesto abitativo e sociale;
 - la situazione lavorativa;
 - la capacità economica del nucleo familiare del richiedente, basata sul valore ISEE e su altri elementi identificativi del tenore di vita utilizzando gli strumenti propri del servizio sociale;
 - la disponibilità di risorse da parte della famiglia;
 - la disponibilità personale di risorse di rete;
 - la capacità di gestione di sé e del nucleo familiare;
 - la capacità di assumere decisioni;
 - la capacità di aderire al progetto concordato.

La presenza di più figli minori o di soggetti vulnerabili all'interno del nucleo familiare del richiedente l'intervento è considerato elemento aggravante la condizione di bisogno.
3. La valutazione della situazione economica è realizzata secondo quanto previsto dal presente regolamento.
4. La valutazione è finalizzata a definire il profilo di bisogno, sulla base del quale trovano applicazione i criteri di priorità di cui al presente regolamento.

Articolo 24 - Esito del procedimento

1. Nel caso di istanze per la fruizione di servizi a domanda individuale, il responsabile del Servizio comunica l'ammontare della eventuale compartecipazione.
2. A seguito di valutazione delle istanze per la fruizione di servizi a domanda individuale può essere comunicata l'inclusione nella lista di attesa, nel rispetto degli equilibri di bilancio, oppure può essere comunicata e motivata la non ammissione alla fruizione del servizio.
3. In caso di accertamento della situazione di bisogno, per i servizi per i quali è richiesto, il servizio sociale predispone il programma personalizzato di intervento, denominato "progetto/contratto sociale", concordato con l'interessato o con il suo rappresentante, ove possibile, o con la persona che ha presentato la domanda.
4. Per la predisposizione del programma personalizzato di intervento viene adottata una metodologia di lavoro per progetti che definisce all'interno del contratto sociale:
 - gli obiettivi del programma;
 - le risorse professionali e sociali attivate;
 - gli interventi previsti;
 - la durata;
 - gli strumenti di valutazione;
 - le modalità di corresponsabilizzazione dell'interessato;
 - le eventuali modalità di compartecipazione al costo dei servizi, determinata secondo quanto previsto dal presente regolamento e dalle deliberazioni comunali di determinazione dei contributi/tariffe sulla base dell'I.S.E.E.;
 - i tempi e le modalità di rivalutazione della situazione di bisogno.
5. In caso di accoglimento della domanda, la sottoscrizione congiunta del contratto sociale da parte del servizio sociale territoriale e dell'interessato, o suo delegato, è condizione necessaria all'avvio delle attività previste dal progetto.
6. Nel caso in cui l'accesso all'intervento sia subordinato a graduatoria, la comunicazione dell'accoglimento della domanda contiene anche la collocazione del richiedente nella lista di attesa, se definitiva, ed i riferimenti da contattare per ricevere informazioni circa gli aggiornamenti.
7. In caso di provvedimento di diniego, sono comunicati contestualmente all'interessato anche i termini e le modalità di ricorso esperibile.
8. Le attività previste dal presente articolo devono essere realizzate entro il termine massimo di 30 giorni lavorativi dalla presentazione della domanda completa di accesso, fatte salve le disposizioni derogatorie previste per legge o dai regolamenti del Comune.

Articolo 25 - Accesso in situazioni di emergenza-urgenza e forme di istruttoria abbreviata

1. Nei casi di attivazione d'ufficio per situazioni di emergenza che richiedono la tutela immediata e indifferibile dell'incolumità, della salute e dignità personale e per casi di interventi di assistenza a tantum e di modesta entità, il servizio sociale comunale, sulla base delle informazioni disponibili, accerta la situazione di bisogno, cui segue l'immediata attuazione dell'intervento, con convalida del responsabile entro i successivi tre giorni lavorativi ovvero previa autorizzazione preventiva tracciabile, da parte del responsabile del servizio.

Articolo 26 - Valutazione multi-professionale sociosanitaria

1. In caso di bisogni complessi, che richiedono per loro natura una valutazione multi-professionale di carattere sociosanitario, il servizio sociale comunale invia richiesta di attivazione delle unità di valutazione competenti e ne recepisce gli esiti secondo i protocolli di collaborazione esistenti con l'Azienda Socio Sanitaria Territoriale ovvero con l'Azienda di Tutela della Salute; tutto ciò alla luce di quanto previsto dai protocolli territoriali e dalle intese conseguenti alla normativa regionale.

Articolo 27 - Forme di tutela

1. Al fine di garantire il buon andamento dell'amministrazione e la tutela dei diritti dei destinatari degli interventi, in sede di accesso le persone richiedenti sono informate circa le seguenti modalità e gli strumenti di tutela attivabili presso gli uffici comunali:

- presentazione d'istanza di revisione, in caso di provvedimento di diniego;
- presentazione di reclami, suggerimenti, segnalazioni, nelle modalità previste dal vigente regolamento comunale.

2. I servizi sociali del Comune operano il trattamento dei dati personali, anche di natura sensibile, esclusivamente nell'ambito delle proprie attività istituzionali, nei termini e con le modalità previste dalla normativa nazionale di riferimento. Gli incaricati all'accesso sono tenuti ad informare i destinatari dei servizi delle modalità di trattamento dei dati e dei diritti collegati.

Articolo 27 bis – Accesso agli atti

1. Il diritto di accesso è riconosciuto a chiunque, nei soli limiti previsti dalla normativa vigente e secondo le modalità stabilite nelle linee guida ANAC in accordo con il Garante della Protezione dei dati personali di cui alla Delibera n. 1309 del 28 dicembre 2016.

PARTE TERZA - CRITERI GENERALI PER LA DETERMINAZIONE DELLA COMPARTECIPAZIONE – CONTRIBUZIONE ALLA SPESA SOCIALE DISPOSIZIONI COMUNI

Articolo 28 – Compartecipazione - contribuzione alla spesa degli interventi e dei servizi

1. Le prestazioni sociali, le prestazioni sociali agevolate e la componente socio-assistenziale delle prestazioni agevolate socio-sanitarie di natura non prevalentemente sanitaria sono erogate a titolo gratuito o con compartecipazione alla spesa da parte dei cittadini e/o da parte del Comune.

2. Nei casi di compartecipazione, i criteri di determinazione sono definiti dal D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159 "Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione ed i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente", e dai relativi provvedimenti attuati - vi, nonché dalla normativa statale e regionale in tema di I.S.E.E. e dalle disposizioni previste dal presente regolamento.

3. Nei casi in cui sia inadempito l'obbligo di compartecipazione da parte dei cittadini, il Comune, previo formale messa in mora:

- attiva l'eventuale interruzione delle prestazioni erogate, nel rispetto delle disposizioni vigenti e nel rispetto dei diritti costituzionalmente riconosciuti;
- agisce nel modo più idoneo ed opportuno per il recupero del credito nei confronti del beneficiario, prevedendo anche forme di rateizzazione.

4. Sulla base dell'art. 2 del D.P.C.M. 159/2013, la determinazione e l'applicazione dell'indicatore ai fini dell'accesso alle prestazioni sociali agevolate, nonché della definizione del livello di compartecipazione alla spesa delle medesime tramite l'ISEE, costituisce livello essenziale

delle prestazioni, ai sensi dell'articolo 117, comma 2 lett. m), della Costituzione, fatte salve le competenze regionali in materia di normazione, programmazione e gestione delle politiche sociali e socio-sanitarie e ferme restando le prerogative dei Comuni.

Articolo 28 bis – Legenda

1. Per le finalità del presente Regolamento si intende per:
 - I.S.E.: l'indicatore della situazione economica di cui al D.P.C.M. 159/2013;
 - I.S.E.E.: l'indicatore della situazione economica equivalente di cui alla predetta disposizione legislativa;
 - Patrimonio mobiliare: i beni di cui all'art. 5, comma 4, del D.P.C.M. 159/2013 (ad esempio: depositi e conticorrenti bancari e postali, titoli di Stato, obbligazioni, certificati di deposito e credito, buoni fruttiferi e assimilati, azioni, ecc.);
 - Patrimonio immobiliare: i beni di cui all'art. 5, comma 2, del D.P.C.M. 159/2013 (ad esempio: fabbricati, terreni, aree fabbricabili, ecc.);
 - Nucleo familiare: il nucleo definito dall'art. 3 del D.P.C.M. 159/2013;
 - Nucleo familiare ristretto per prestazioni agevolate di natura socio- sanitaria: nucleo composto dalla persona disabile maggiorenne beneficiaria della prestazione, dal coniuge, dai figli minori di anni 18, nonché dai figli maggiorenni, se a carico; Nucleo familiare per prestazioni agevolate rivolte a minorenni: nel caso di genitori non coniugati e non conviventi, il nucleo di riferimento è quello stabilito dall'art. 7 del D.P.C.M. 159/2013;
 - Dichiarazione sostituitiva unica: la dichiarazione di cui all'art. 10 del D.P.C.M. 159/2013;
 - "Prestazioni sociali»: si intendono, ai sensi dell'articolo 128, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nonché dell'articolo 1, comma 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, tutte le attività relative alla predisposizione ed erogazione di servizi, gratuiti ed a pagamento, o di prestazioni economiche destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona umana incontra nel corso della sua vita, escluse soltanto quelle assicurate dal sistema previdenziale e da quello sanitario, nonché quelle assicurate in sede di amministrazione della giustizia;
 - "Prestazioni sociali agevolate»: prestazioni sociali non destinate alla generalità dei soggetti, ma limitate a coloro in possesso di particolari requisiti di natura economica, ovvero prestazioni sociali non limitate dal possesso di tali requisiti, ma comunque collegate nella misura o nel costo a determinate situazioni economiche, fermo restando il diritto ad usufruire delle prestazioni e dei servizi assicurati a tutti dalla Costituzione e dalle altre disposizioni vigenti;
 - "Prestazioni agevolate di natura sociosanitaria»: prestazioni sociali agevolate assicurate nell'ambito di percorsi assistenziali integrati di natura sociosanitaria rivolte a persone con disabilità e limitazioni dell'autonomia, ovvero interventi in favore di tali soggetti; di sostegno e di aiuto domestico familiare finalizzati a favorire l'autonomia e la permanenza nel proprio domicilio; di ospitalità alberghiera presso strutture residenziali e semiresidenziali, incluse le prestazioni strumentali ed accessorie alla loro fruizione, rivolte a persone non assistibili a domicilio; atti a favorire l'inserimento sociale, inclusi gli interventi di natura economica o di buoni spendibili per l'acquisto di servizi.
2. Nella determinazione della compartecipazione/contribuzione alla spesa da parte del cittadino, per le finalità del presente Regolamento si intende per:
 - I.S.E.E. utenza: l'indicatore della situazione economica del nucleo familiare di riferimento, ai sensi del D.P.C.M. 5.12.2013, n. 159;

- I.S.E.E. iniziale: è il valore relativo al livello minimo della situazione economica (I.S.E.E.) fino al cui importo corrisponde un servizio gratuito o la quota/percentuale minima da applicare al costo del servizio per calcolare la compartecipazione a carico dell'utenza.
 - I.S.E.E. finale: è il valore relativo al livello massimo della situazione economica (I.S.E.E.) al di sopra del quale è prevista la compartecipazione massima da parte dell'utenza interessata
 - Quota o percentuale minima: è il valore di una quota unitaria ovvero di una percentuale da corrispondere indipendentemente dal valore dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente del nucleo familiare di riferimento
 - Quota massima: è il valore massimo di compartecipazione alla spesa per l'intervento o il servizio richiesto.
3. Nella determinazione della contribuzione alla spesa da parte del Comune, per le finalità del presente Regolamento si intende per:
- I.S.E.E. utenza: l'indicatore della situazione economica del nucleo familiare di riferimento, ai sensi del D.P.C.M. 5.12.2013, n. 159;
 - I.S.E.E. iniziale: è il valore relativo al livello della situazione economica (I.S.E.E.) cui corrisponde la quota/percentuale massima di contribuzione del Comune sulla spesa sostenuta dal cittadino;
 - I.S.E.E. finale: è il valore relativo al livello della situazione economica (I.S.E.E.) al di sopra del quale non è prevista alcuna quota/percentuale di contribuzione del Comune alla spesa sostenuta dal cittadino;
 - Quota massima: è il valore massimo di contribuzione/compartecipazione del Comune alla spesa sostenuta dal cittadino.”.

Articolo 29 – Assenza/incompletezza della dichiarazione sostitutiva unica

1. Nel caso in cui la fruizione di una prestazione comporti una agevolazione legata all'I.S.E.E. ed il cittadino fruitore non presenti la dichiarazione sostitutiva unica ai fini I.S.E.E., il Comune provvederà ad applicare la compartecipazione massima prevista per la fruizione medesima ovvero a non erogare alcuna contribuzione.
2. Nel caso in cui la fruizione di una prestazione comporti una agevolazione legata all'I.S.E.E. ed il cittadino fruitore presenti una dichiarazione sostitutiva unica incompleta o carente degli elementi previsti dal citato D.P.C.M. 159/2013, non si dà seguito alla richiesta di agevolazione, salvo integrazione da parte del cittadino, a seguito di richiesta dei servizi comunali interessati.

Articolo 30 - Attività di controllo delle Dichiarazioni sostitutive uniche

Ai sensi di quanto previsto dal D.P.R. 445/2000, il Comune provvede ai controlli necessari delle dichiarazioni sostitutive uniche presentate ai fini I.S.E.E., nel rispetto delle competenze e di ruoli previsti dal D.P.C.M. 159/2013.

Articolo 31 - Effetti di una nuova dichiarazione sostitutiva unica

1. A norma dell'art. 10 comma 2, del D.P.C.M. 159/2013, qualora il cittadino presenti una nuova dichiarazione sostitutiva unica, al fine di rilevare i mutamenti delle condizioni economiche e familiari, gli effetti della nuova dichiarazione decorreranno dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della nuova attestazione ISEE.

2. A norma dell'art. 10, comma 2, del D.P.C.M. 159/2013, qualora il Comune richieda una dichiarazione sostitutiva unica aggiornata nel caso di variazione del nucleo familiare o della situazione reddituale, gli effetti della nuova dichiarazione decorreranno dal trentesimo giorno successivo alla data di effettiva ricezione della richiesta da parte delle persone interessate.

Articolo 32 - Accertamento estraneità in termini affettivi ed economici

1. In assenza di documentazione emessa in sede giurisdizionale, ai fini dell'accertamento della situazioni di estraneità in termini affettivi ed economici, nelle fattispecie previste dall'art. 6 comma 3 lettera b) punto 2 (Prestazioni sociali di natura socio – sanitaria) e dall'art. 7 comma 1 lettera e) (Prestazioni agevolate a favore di minorenni), i Servizi Sociali del Comune, previa istanza formale delle persone interessate, corredata da elementi probatori e di adeguata istruttoria, provvedono, nei casi di situazioni già in carico ai servizi sociali del Comune:

- a dichiarare il sussistere delle condizioni di estraneità, ovvero
- a dichiarare il non sussistere delle condizioni di estraneità ovvero
- ad esplicitare l'impossibilità a dichiarare la sussistenza delle condizioni di estraneità.

2. Nei casi di situazioni non in carico ai servizi sociali, i Servizi Sociali del Comune, previa istanza formale delle persone interessate, corredata da elementi probatori, avvalendosi della collaborazione degli operatori comunali e di altri servizi, provvedono alla raccolta di elementi ed informazioni ai fini dell'accertamento delle condizioni di estraneità. L'istruttoria di che trattasi deve concludersi entro 60 giorni dalla istanza formale delle persone interessate, con la dichiarazione da parte del Comune della sussistenza, ovvero della non sussistenza, delle condizioni di estraneità ovvero dell'impossibilità a dichiarare la sussistenza delle condizioni di estraneità.

3. Il Comune approva specifica procedura in relazione alla estraneità ed alle situazioni di abbandono.

Articolo 33 - Certificazione contributi

1. Nel caso in cui i cittadini debbano dichiarare, nella fase di compilazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica, l'ammontare dei contributi e/o benefici erogati dal Comune, il dirigente del Settore Servizi Sociali del Comune, previa istanza formale delle persone interessate, rilascia certificazione attestante la specifica dei contributi erogati nell'anno di riferimento.

Articolo 34 – Oneri sostenuti dai cittadini

1. Ai fini della determinazione della contribuzione del Comune alla spesa sostenuta dai cittadini, come prevista dal successivo articolo 40, le persone beneficiarie definiscono direttamente con il soggetto attuatore di interventi e servizi specifico contratto, anche sulla base della presente disciplina regolamentare, con l'indicazione degli impegni reciproci e delle modalità di erogazione.

Articolo 35 - Definizione della contribuzione/compartecipazione alla spesa

1. Tenuto conto che il Comune considera essenziale sia la semplificazione delle procedure di erogazione degli interventi e dei servizi sia la responsabilizzazione del cittadino, ai fini della determinazione della quota di compartecipazione alla spesa degli interventi e dei servizi, dato atto che l'Indicatore della Situazione Economica Equivalente differisce sulla base della tipologia di prestazione sociale agevolata richiesta – come previsto dagli artt. 6, 7 e 8 del citato D.P.C.M.

159/2013, il Comune definisce per ogni tipologia di intervento e/o di servizio specifiche modalità di calcolo, tenuto conto della necessità di salvaguardare gli equilibri di bilancio.

2. La Giunta Comunale, nel rispetto del presente regolamento e degli equilibri di bilancio, determina annualmente una struttura di contribuzione da parte del Comune alla spesa sostenuta dal cittadino, prevedendo:

- a) il budget di spesa, rispondente alle necessità rilevate, posto a carico del bilancio comunale;
- b) la contribuzione massima a carico del Comune sulla spesa sostenuta dal cittadino, sulla base dell'I.S.E.E.
- c) l'eventuale contribuzione minima, sulla base dell'I.S.E.E.
- d) la struttura della contribuzione, secondo le seguenti modalità:
 - per fasce differenziate delle quote di compartecipazione
 - ovvero secondo il metodo della progressione lineare.

3. Il Comune provvede alla contribuzione alla spesa sostenuta dal cittadino nella fruizione dei seguenti interventi e/o servizi, salvo specifiche eccezioni:

- Servizi ed interventi domiciliari
- Servizi ed interventi semi-residenziali
- Servizi ed interventi specifici a favore della disabilità
- Servizi ed interventi residenziali

4. La contribuzione del Comune è comunicata ai cittadini al momento della presentazione della domanda di accesso ovvero al momento della comunicazione di accoglimento della domanda stessa.

5. La Giunta Comunale, nel rispetto del presente regolamento e degli equilibri di bilancio, determina, in alternativa alla contribuzione di cui al comma 2, una struttura di compartecipazione alla spesa da parte del cittadino, prevedendo:

- a) la tariffa o percentuale di contribuzione massima posta a carico del cittadino;
- b) l'eventuale quota o percentuale minima di contribuzione
- c) l'I.S.E.E. iniziale
- d) l'I.S.E.E. finale;
- e) la struttura della contribuzione, secondo le seguenti modalità:
 - per fasce differenziate delle quote di compartecipazione
 - ovvero secondo il metodo della progressione lineare.

6. In casi eccezionali e previa adeguata istruttoria, il servizio sociale può proporre una riduzione/esenzione della quota a carico dei cittadini, da disporsi con provvedimento del responsabile del servizio, per le situazioni di particolare gravità che presentino un elevato rischio di esclusione sociale e per le quali la prestazione sociale erogata costituisca condizione essenziale per la riduzione della vulnerabilità sociale, ovvero assuma funzioni imprescindibili di monitoraggio e controllo.

7. Nel caso di indifferibilità e urgenza di provvedimenti a protezione di persone incapaci di provvedere da sé alla propria tutela, vengono predisposti gli opportuni provvedimenti.

8. Le tariffe dei servizi sono comunicate ai cittadini al momento della presentazione della domanda di accesso ovvero al momento della comunicazione di accoglimento della domanda stessa.

9. Gli interventi, le prestazioni ed i servizi subordinati all'I.S.E.E. sono ricompresi nell'allegato a) al presente Regolamento, quale parte integrante formale e sostanziale.

10. Eventuali modifiche all'allegato a) per attivazione di nuovi interventi e servizi ovvero per modifiche non sostanziali di quelli già presenti potranno essere approvate dalla Giunta

Comunale. Per i nuovi interventi e servizi saranno applicate le modalità di contribuzione/compartecipazione previste per interventi e servizi analoghi.

11. Le deliberazioni di determinazione del sistema tariffario, nel caso di modifiche rilevanti al metodo di determinazione del sistema di contribuzione, sono adottate a seguito di consultazione dei sindacati e delle associazioni di tutela dei familiari e degli utenti dei servizi attivi nel territorio comunale.

Articolo 36 - Il Progetto individuale

1. Il Progetto individuale, previsto dall'art. 14 della L. 328/2000, rappresenta la definizione organica degli interventi e servizi che dovrebbero costituire la risposta complessiva ed unitaria che la rete dei servizi – a livello assistenziale, riabilitativo, scolastico, lavorativo e socio-sanitario - deve garantire alle persone con disabilità per il raggiungimento del loro progetto di vita.

2. Il progetto individuale può rappresentare altresì la definizione organica degli interventi e servizi a favore di persone in situazione di fragilità per le quali si prefigurano interventi articolati, complessi e/o onerosi.

3. Per la predisposizione del progetto individuale dei vari interventi di integrazione/inclusione, il Servizio Sociale comunale, in sintonia e collaborazione con altri Enti, e secondo la volontà della persona beneficiaria, della sua famiglia o di chi la rappresenta, considera ed analizza tutte le variabili, oggettive e soggettive, che ruotano attorno alla persona e, nello specifico: la situazione sanitaria personale; la situazione economico/culturale/sociale/lavorativa della persona in rapporto anche al proprio contesto familiare e sociale; la situazione relazionale/affettiva/familiare; la disponibilità personale della famiglia, amici, operatori sociali; gli interessi ed aspirazioni personali; i servizi territoriali già utilizzati; i servizi territoriali cui poter accedere nell'immediato futuro.

4. Nell'ambito della progettazione ed attuazione del progetto individuale, potranno essere considerate e concordate forme di utilizzo delle risorse complessive, comprese quelle finanziarie, sulla base degli interventi e dei servizi da attivare.

Articolo 37 - Le prestazioni agevolate di natura socio – sanitaria

1. Prestazioni agevolate di natura socio-sanitaria: tali prestazioni includono le prestazioni sociali agevolate assicurate nell'ambito di percorsi assistenziali integrati di natura socio-sanitaria rivolti a persone con disabilità e limitazioni dell'autonomia, ovvero interventi e servizi in favore di tali soggetti:

a) di sostegno e di aiuto domestico familiare finalizzati a favorire l'autonomia e la permanenza nel proprio domicilio;

b) di ospitalità alberghiera presso strutture residenziali, incluse le prestazioni strumentali e accessorie alla loro fruizione (pasto e trasporto), rivolte a persone non assistibili a domicilio;

c) interventi atti a favorire l'inserimento sociale, inclusi gli interventi di natura economica o buoni spendibili per l'acquisto di servizi.

Ai fini della compartecipazione al costo di tali servizi, se prevista, il nucleo familiare rilevante è quello definito dall'art. 6 del D.P.C.M. 5.12.2013, n. 159, se non diversamente determinato dai soggetti beneficiari.

Articolo 38 - Lista di attesa

1. Qualora il Servizio Sociale del Comune non sia in grado di far fronte alle istanze pervenute e ritenute ammissibili, viene redatta una lista d'attesa graduata ai fini dell'accesso all'intervento o al servizio, formulata tenendo conto degli indicatori di priorità di seguito individuati, in relazione alla tipologia degli interventi e dei servizi:

- Erogazione di livelli essenziali delle prestazioni;
- Rischio sociale elevato;
- Assenza di rete familiare ed amicale
- Famiglie mono-genitoriali
- Situazione di effettiva precarietà economica;
- Famiglie che stanno sostenendo un carico assistenziale da molto tempo;
- Famiglie che non beneficiano di altri contributi economici finalizzati alla prestazione di cui si intende fruire.

2. Gli indicatori di priorità di cui al precedente comma 1 possono essere integrati o specificati da altri indicatori, elaborati dal Servizio Sociale del Comune ed adeguatamente pubblicizzati in relazione alla presentazione delle domande, al fine di aggiornare i presupposti istruttori del procedimento all'evoluzione del quadro sociale del Comune.

3. Qualora siano presentate più domande caratterizzate dal medesimo grado di bisogno, la discriminante per la scelta nella priorità all'ammissione al servizio è rappresentata dal valore I.S.E.E. in ordine crescente e, a parità, dall'ordine di presentazione delle domande medesime.

Articolo 39 - Forme di esonero

1. L'esonero dalla contribuzione può essere previsto solo a seguito di presentazione di idonea relazione del servizio sociale relativa a situazioni di disagio sociale di eccezionale gravità, debitamente motivate e documentate.

Articolo 40 - Compartecipazione da parte di non residenti

1. Le persone non residenti sono tenute alla compartecipazione massima, nel caso di fruizione di servizi erogati dal Comune, salvo accordi con il Comune di residenza, o di ultima residenza accertata, che assume a proprio carico quota di agevolazione riconosciuta al soggetto beneficiario della prestazione.

PARTE QUARTA - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 41 – Monitoraggio

1. Con cadenza almeno triennale l'Assessorato alle Politiche Sociali presenta alla Giunta e alla competente commissione consiliare una relazione relativa allo stato di attuazione della disciplina regolamentare, con particolare riferimento all'impatto sui destinatari dei servizi, sull'organizzazione comunale e sugli aspetti economico – finanziari di bilancio. La Giunta, sulla scorta della predetta relazione, può proporre eventuali interventi di revisione o integrazione del presente regolamento.

2. Per le finalità sopra richiamate, sono attivati incontri periodici con le Organizzazioni Sindacali, con i soggetti del Terzo Settore e con gli specifici portatori di interesse, per una verifica

dello stato di attuazione della disciplina prevista dal presente regolamento, con la messa a disposizione di dati ed elementi di valutazione.

Articolo 42 – Abrogazioni

1. A far data dall'entrata in vigore del presente regolamento, è abrogata ogni altra disposizione con esso incompatibile.

Articolo 43 – Pubblicità

1. A norma dell'articolo 22 della legge 7.8.1990, n. 241 e del d.lgs 14.3.2013, n. 33, il presente regolamento e le sue future modifiche vengono pubblicate sul portale istituzionale del Comune, nella sezione Amministrazione Trasparente – Disposizioni Generali - Atti Generali - Regolamenti.

2. Il presente regolamento è reso disponibile presso le sedi del servizio sociale territoriale per la visione.

Articolo 44 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo all'avvenuta pubblicazione della deliberazione approvativa.

ALLEGATO A) INTERVENTI E SERVIZI

Premessa

Sono di seguito individuate le aree di intervento in cui si sviluppano le prestazioni ed i servizi attivabili, le rispettive finalità, i destinatari ed i criteri generali di accesso e le modalità di funzionamento dei servizi.

Le prestazioni, gli interventi ed i servizi sono attivati nell'ambito della programmazione annuale e pluriennale, nonché delle linee di indirizzo del Piano sociale di Zona ed articolati in azioni definite sulla base delle risorse disponibili, degli equilibri di bilancio e tenuto conto dei livelli essenziali delle prestazioni.

1. Progetti, interventi e servizi per la generalità dei cittadini

1.1 Sistema integrato di interventi e servizi domiciliari

Premessa

L'attivazione di un servizio al domicilio dell'utente sostanzia la scelta di privilegiare l'azione preventiva e promozionale dell'autosufficienza della persona in difficoltà, nonché di valorizzare il ruolo della famiglia e degli aiuti informali della comunità.

Finalità

Favorire la permanenza delle persone presso la propria abitazione.

Destinatari

Persone, di qualunque età, che presentano una condizione sociale e/o sanitaria a rischio, che necessitano di sostegno a domicilio.

Modalità di accesso: a seguito di istanza

Ammissione

Disposta dal Responsabile del Servizio competente su proposta dell'Assistente Sociale, compatibilmente con le risorse disponibili, tenendo conto delle seguenti priorità:

- condizione di solitudine e impossibilità di attivare le reti di sostegno familiari, parentali e di vicinato;
- gravità delle condizioni sanitarie e sociali;
- situazione economica.

Modalità di erogazione

Il Comune si dota di un sistema integrato di interventi e servizi domiciliari che comprende, a titolo esemplificativo ma non esaustivo: assistenza domiciliare, igiene personale e dell'ambiente, spese a domicilio, disbrigo pratiche burocratiche, aiuto al pasto, addestramento alimentare o finanziario, uscita sul territorio, custodia sociale.

Alla persona viene assegnato un budget mensile di assistenza, sulla base degli obiettivi previsti nel progetto individualizzato definito dai servizi sociali, che verranno poi tradotti nel piano di assistenza individualizzato proposto dai soggetti gestori dei servizi.

Telesoccorso:

Il sistema integrato comprende il servizio di telesoccorso atto a garantire un pronto intervento nel caso di eventi non prevedibili al domicilio dell'anziano che ne possano pregiudicare l'integrità psico-fisica quali: malori improvvisi, cadute accidentali o incidenti domestici, favorendo in questo modo un maggiore presidio e la tranquillità per la persona a rischio sociale o sanitario e per i care givers. L'utente viene dotato di un dispositivo collegato ad una centrale operativa, attiva h24/365 che mette in atto immediatamente gli interventi più opportuni.

Contribuzione/Compartecipazione

La compartecipazione al costo da parte del cittadino è calcolata come segue:

Quota minima = 8% calcolato sul budget mensile assegnato

Con ISEE mensile iniziale al di sotto del minimo fissato si applica la compartecipazione minima, e ISEE mensile finale al di sopra del massimo fissato, si applica la tariffa massima pari al 100% del costo.

1.2 Servizio pasti e ticket restaurant**Finalità**

Garantire alle persone, che non sono in grado di provvedere autonomamente, un pasto quotidiano variato e completo di tutti i principi nutritivi.

Destinatari

Il servizio è rivolto a:

- persone adulte o anziane con limitata autonomia personale che presentano difficoltà nella preparazione del pasto;
- persone autosufficienti per le quali sia dimostrato un evidente rischio di emarginazione sociale.

Modalità di accesso: a seguito di istanza

Ammissione

A seguito di valutazione del servizio sociale competente, sulla base delle condizioni sociali ed economiche, anche in raccordo coi servizi specialistici.

Modalità di erogazione

Riconoscimento di buoni pasto per accedere ai punti erogazione accreditati.

Pasti al domicilio per le persone che non sono in grado di accedere ai punti accreditati.

Pasti presso Centri Diurni (pasti in struttura).

Contribuzione/Compartecipazione

La percentuale di contributo o di compartecipazione al costo del servizio viene determinata annualmente dalla Giunta Comunale.

Nel caso di contribuzione del Comune alla spesa sostenuta direttamente dal cittadino, la formula da applicare al costo di riferimento, è la seguente:

$$\% = 100 - \text{quota minima} +$$

$$\frac{(\text{ISEE utente} - \text{ISEE iniziale}) \times (100 - \text{quota minima})}{\text{ISEE finale} - \text{ISEE iniziale}}$$

ISEE finale - ISEE iniziale

Nel caso di compartecipazione del cittadino alla spesa comunale, la formula da utilizzare per i valori intermedi di situazione economica ISEE, da applicare al costo di riferimento, è:

$$\% = \text{quota minima} + \frac{(\text{ISEE utente} - \text{ISEE iniziale}) \times (100 - \text{quota minima})}{(\text{ISEE finale} - \text{ISEE iniziale})}$$

1.3 Il servizio di lavanderia

Finalità

Garantire un supporto per il lavaggio della biancheria e dei capi di abbigliamento, anche ad integrazione del servizio di assistenza domiciliare.

Destinatari

Persone, di qualunque età, che presentano una condizione sociale che li renda non in grado di assolvere alle necessità personali e in precarie condizioni igieniche.

Modalità di accesso: a seguito di istanza

Modalità di erogazione

Ritiro e consegna settimanale degli indumenti al domicilio dell'utente.

Contribuzione/Compartecipazione

Il servizio è erogato gratuitamente, sulla base di specifica valutazione sociale e prevedendo limiti di accesso sulla base dell'I.S.E.E.. L'eventuale compartecipazione al costo del servizio viene determinata annualmente dalla Giunta Comunale con il metodo della progressione lineare, come determinato ai sensi dell'art. 6 del D.P.C.M. 159/2013, fatta salva diversa valutazione di carattere sociale, anche a seguito di valore della componente patrimoniale relativa alla casa di abitazione penalizzante per la persona beneficiaria.

Nel caso di contribuzione del Comune alla spesa sostenuta direttamente dal cittadino, la formula da utilizzare, da applicare al costo di riferimento, è la seguente:

$\% = 100 - \text{quota minima} +$

$(\text{ISEE utente} - \text{ISEE iniziale}) \times (100 - \text{quota minima})$

ISEE finale - ISEE iniziale

Nel caso di compartecipazione del cittadino alla spesa comunale la formula da utilizzare per i valori intermedi di situazione economica ISEE, da applicare al costo di riferimento, è:

$(\text{ISEE utente} - \text{ISEE iniziale}) \times (100 - \text{quota minima})$

$\% = \text{quota minima} + \text{-----}$

$(\text{ISEE finale} - \text{ISEE iniziale})$

1.4 Il servizio di trasporto sociale

Finalità

- garantire trasporti temporanei a persone che non sono in grado di utilizzare i normali mezzi pubblici (autobus, taxi, ecc.) e necessitano di trasporti specializzati per terapie, visite, etc.;
- garantire trasporti per attività di socializzazione fino ad un massimo di 10 corse al mese.

Destinatari:

- cittadini privi di una rete familiare o informale in grado di garantire il trasporto e l'accompagnamento;

Modalità di accesso: a seguito di istanza

Ammissione: disposta dal servizio sociale territoriale.

Compartecipazione

La misura di compartecipazione al costo del servizio viene determinata annualmente dalla Giunta Comunale secondo le seguenti modalità:

- rimborso mediante quota forfettaria per singola corsa organizzata da Comune ovvero
- voucher per la fruizione dei trasporti sia realizzati dal servizio radio taxi sia da organizzazioni ed associazioni convenzionate con il Comune.

1.5 Servizi per l'emergenza abitativa

Finalità

Mettere a disposizione di nuclei familiari in condizione di emergenza abitativa connessa a procedure di rilascio esecutivo degli alloggi, o in situazione di fragilità, di grave marginalità o in attesa di inserimento presso servizi specifici per richiedenti asilo o altre unità d'offerta della rete socio sanitaria integrata, luoghi idonei di accoglienza residenziale.

Destinatari

Nuclei familiari a rischio di marginalità sociale, sia residenti che necessitanti di intervento a garanzia di livelli essenziali delle prestazioni, che non abbiano titolarità del diritto di proprietà, o di altro diritto reale su una abitazione idonea e nella disponibilità.

Ammissione

Su invio e progettazione condivisa tra servizio sociale e gestori dei servizi.

Compartecipazione

Secondo contratto specificamente sottoscritto, in base a quanto definito nel progetto individuale di intervento.

1.6 Pronto intervento sociale

Finalità

Il Pronto intervento sociale si pone quale livello essenziale delle prestazioni e garantisce la reperibilità h24, 7 giorni su 7, di operatori qualificati che rispondono telefonicamente, a fronte di situazioni di emergenza che si verificano nel territorio comunale, al fine di fare un primo filtro valutativo ed attivare interventi immediati in attesa di ulteriori approfondimenti sociali.

Destinatari

Sono destinatari del pronto intervento i minori, gli adulti e i nuclei, anche non residenti, che si trovano in condizione di particolare fragilità, emergenza, a seguito di eventi critici non prevedibili o comunque in condizione di povertà estrema.

Modalità di accesso: viene definito dall'équipe del pronto intervento, secondo procedure concordate col servizio sociale.

Modalità di erogazione

Il servizio può prevedere:

- a) collocamento in strutture residenziali adeguate;
- b) approfondimento della situazione emergenziale;
- c) orientamento verso i servizi dedicati;

Compartecipazione/contribuzione

La compartecipazione ai servizi/progetti attivati segue le regole definite nelle disposizioni del presente regolamento.

2 Iniziative ricreative e aggregative

2.1 I soggiorni climatici

Finalità

Offrire l'opportunità di trascorrere un periodo di vacanza socializzante a condizioni agevolate.

Destinatari

Persone autosufficienti o parzialmente autosufficienti che hanno compiuto 65 anni d'età, e il coniuge/convivente, che abbiano difficoltà ad organizzare e/o sostenere autonomamente una vacanza. I soggiorni possono essere aperti anche a persone non autosufficienti, a seguito di espressa valutazione sociale, nel caso in cui le medesime siano accompagnate da persona che ne garantisca la cura e che dovrà sostenere anch'essa gli oneri del soggiorno.

Modalità di accesso: a seguito di iscrizione presso le agenzie autorizzate, nei limiti dei posti disponibili, e nei periodi programmati.

Ammissione

Le agenzie autorizzate accertano il possesso dei requisiti, formano e aggiornano l'ordine di iscrizione ai soggiorni, per ognuna delle località e periodi programmati d'intesa con il Comune. La partecipazione è consentita annualmente ad un solo turno di soggiorno, tenendo conto delle priorità di età, reddito e precedenti fruizioni del servizio, secondo quanto previsto con atto del Responsabile del Settore nel sistema di accreditamento o autorizzazione.

Modalità di erogazione

Soggiorni climatici organizzati da soggetti in partenariato con il Comune ovvero accreditati dal Comune in strutture convenzionate, in periodi prestabiliti dell'anno, ampiamente pubblicizzati e in quantità compatibili con le risorse disponibili.

Compartecipazione/contribuzione

L'onere dei soggiorni climatici è interamente a carico dei partecipanti che usufruiscono delle tariffe agevolate contrattate dal Comune nel sistema di accreditamento o autorizzazione.

3. Progetti, interventi e servizi specifici per gli anziani

3.1 Interventi semi residenziali

3.1.1 Il Centro Aperto

Finalità

Contrastare i rischi di solitudine e di progressiva marginalizzazione della persona anziana offrendo occasioni di socialità, ricreazione e protagonismo. Al fine di valorizzare la comunità locale il Comune istituisce e sostiene economicamente un sistema di qualificazione di soggetti privati che gestiscono i Centri aperti nel territorio comunale.

Destinatari

Anziani autosufficienti o parzialmente autosufficienti.

Ammissione: libera e gratuita.

Prestazioni

Spazi di aggregazione, organizzazione di attività ricreative, gite, momenti di impegno sociale e culturale.

Compartecipazione al costo del trasporto (se attivato).

La misura di compartecipazione al costo del servizio viene determinata annualmente dalla Giunta comunale secondo le modalità precedentemente indicate per i servizi di trasporto sociale.

3.1.2 Il Centro Diurno

Finalità

Il centro diurno si colloca nella rete dei servizi per anziani con una duplice funzione:

- preventiva, in quanto si rivolge a persone autosufficienti o parzialmente autosufficienti, creando occasioni di incontro attraverso un calendario di iniziative in grado di potenziare interessi ed hobby;
- di supporto alle attività del servizio di assistenza domiciliare mediante l'erogazione di servizi quali docce assistite ed il servizio mensa.

Sono obiettivi del centro diurno:

- alleviare le condizioni di solitudine creando occasioni di incontro;
- sostenere la famiglia nel lavoro di cura affinché possa mantenere propri spazi di vita e non cada nell'isolamento.

Destinatari

Anziani autosufficienti o parzialmente autosufficienti a rischio di emarginazione.

Modalità di accesso: a seguito di istanza

Ammissione: predisposta dal servizio sociale competente.

Modalità di erogazione: aiuto e sorveglianza nelle attività della vita quotidiana, somministrazione pasti, attività preventive per rallentare il decadimento fisico e mentale, attività riabilitativo-occupazionali per recuperare condizioni di autosufficienza psico-fisica, servizio di sostegno ai

familiari secondo programmi di educazione ed informazione. Il servizio comprende l'eventuale trasporto da e per l'abitazione.

Compartecipazione

Nel caso di contribuzione del Comune alla spesa sostenuta direttamente dal cittadino, la formula da utilizzare, da applicare al costo di riferimento, è la seguente:

$\% = 100 - \text{quota minima} +$

$(\text{ISEE utente} - \text{ISEE iniziale}) \times (100 - \text{quota minima})$

ISEE finale - ISEE iniziale

Nel caso di compartecipazione alla spesa comunale da parte del cittadino, la formula da utilizzare per i valori intermedi di situazione economica ISEE, da applicare al costo di riferimento, è:

$\% = \text{quota minima} + \frac{(\text{ISEE utente} - \text{ISEE iniziale}) \times (100 - \text{quota minima})}{(\text{ISEE finale} - \text{ISEE iniziale})}$

Compartecipazione al costo del trasporto (se attivato)

La compartecipazione al costo del servizio di trasporto è calcolata unitamente a quella relativa al servizio, essendo previste due tipologie differenti di retta: con o senza trasporto.

3.1.3 Il Centro Diurno Integrato

Finalità

Il centro diurno integrato (CDI) si colloca nella rete dei servizi socio-sanitari per anziani, con funzione intermedia tra l'assistenza domiciliare e le strutture residenziali.

Sono obiettivi del CDI:

- farsi carico di quelle situazioni divenute troppo impegnative per la sola assistenza domiciliare quando questa non è in grado di garantire la necessaria intensità e continuità degli interventi;
- offrire in regime diurno tutte le prestazioni socio-assistenziali, sanitarie e riabilitative previste per le strutture residenziali;
- garantire alle famiglie un sostegno reale e momenti di tutela e sollievo.

Destinatari

Sono, di norma, destinatarie del Centro Diurno Integrato persone di età superiore ai 65 anni con le seguenti caratteristiche:

- con compromissione parziale o totale delle autonomie fisiche o psichiche, ma non così grave da richiedere il ricovero definitivo in RSA;
- con compromissione dell'autosufficienza, inseriti in famiglie non in grado di assolvere in forma continuativa il carico assistenziale;
- soggetti affetti da demenza ma senza gravi disturbi del comportamento;
- persone sole con un discreto livello di autonomia, ma a grave rischio di emarginazione per

le quali l'assistenza domiciliare risulta insufficiente e non hanno a livello territoriale un servizio diurno di riferimento.

Non sono ammesse persone con problematiche psichiatriche attive, con disabilità in età giovane o adulta, dementi con gravi disturbi del comportamento.

Modalità di accesso: a seguito di istanza

Ammissione all'integrazione economica comunale: predisposta dal servizio sociale competente che si avvale per la definizione del progetto di intervento dell'unità di valutazione multidimensionale e geriatrica.

Il servizio comprende l'eventuale trasporto da e per l'abitazione.

Contribuzione/Compartecipazione

La percentuale di contribuzione/compartecipazione al costo del servizio, differenziando il costo con trasporto ed il costo senza trasporto, viene determinata annualmente dalla Giunta Comunale con il metodo della progressione lineare, come determinato ai sensi dell'art. 6 del DPCM 159/2013, fatta salva diversa valutazione di carattere sociale, anche a seguito di valore della componente patrimoniale relativa alla casa d'abitazione penalizzante per la persona beneficiaria.

Nel caso di contribuzione del Comune alla spesa sostenuta direttamente da parte del cittadino, la formula da utilizzare, da applicare al costo di riferimento, è la seguente:

$\% = 100 - \text{quota minima} +$

$(\text{ISEE utente} - \text{ISEE iniziale}) \times (100 - \text{quota minima})$

ISEE finale - ISEE iniziale

Nel caso di compartecipazione alla spesa comunale da parte del cittadino, la formula da utilizzare per i valori intermedi di situazione economica ISEE, da applicare al costo di riferimento, è:

$\% = \text{quota minima} +$

$(\text{ISEE utente} - \text{ISEE iniziale}) \times (100 - \text{quota minima})$

(ISEE finale - ISEE iniziale)

Sulla base di specifica valutazione sociale e/o del progetto individuale potrà essere disposta la riduzione/esenzione dalla quota minima.

Compartecipazione al costo del trasporto

Laddove sia organizzato, dal comune o direttamente dai soggetti gestori del servizio diurno, la misura di compartecipazione al costo del servizio viene determinata annualmente dalla Giunta Comunale secondo le seguenti modalità:

- quota minima
- ISEE iniziale
- ISEE finale

- rimborso mediante quota forfettaria per singola corsa

4. Interventi e servizi specifici per le persone disabili

PREMESSA

Ai sensi della presente disciplina sono considerate persone con disabilità o in condizione di non autosufficienza, le persone che si trovino in una delle fattispecie riassunte nella tabella di cui all'allegato 3 del d.p.c.m. 159/2013.

Tutti gli interventi e servizi erogati a sostegno delle persone con disabilità sono riferiti ad un progetto individuale condiviso con la persona con disabilità e la sua famiglia e/o con chi ne garantisce la tutela giuridica. Il progetto individuale è documento condiviso e modificabile risultato di una valutazione multidimensionale integrata con il sistema socio-sanitario e con gli Enti del Terzo Settore che prende avvio dai bisogni di sostegno della persona e dalle sue attese nell'ambito della qualità di vita.

La valutazione delle situazioni è effettuata nel GLOS/NSD (Gruppo lavoro orientamento ai servizi - Nucleo Servizi Disabilità)

L'accesso alle unità d'offerta sociali o socio sanitarie di una persona con disabilità, con età non superiore ai 64 anni, avviene mediante attivazione del Glos.

Il Glos, operando a livello di Ambito, si occupa di:

- orientare alle unità d'offerta sociali o socio-sanitarie dedicate a persone con disabilità;
- valutare l'idoneità della tipologia di offerta progettata;
- progettare in maniera condivisa risposte sperimentali ai bisogni espressi;
- verificare e rivalutare progetti, precedentemente attivati, su proposta dell'equipe o in adempimento di quanto previsto nel progetto;
- fornire consulenza in merito all'utilizzo di misure regionali o nazionali dedicate alle persone con disabilità.

4.1 Progetti, interventi e servizi a sostegno della permanenza a domicilio

Nell'ambito del progetto di vita, al fine di consentire la permanenza nel proprio domicilio della persona con disabilità, sono attivabili: il sistema di accreditamento degli interventi e servizi domiciliari, i servizi di consegna del pasto, la lavanderia, il trasporto, il ricovero di pronto intervento e sollievo, le vacanze di sollievo.

4.1.1 Il servizio trasporto HBUS

Finalità

Il Servizio di Trasporto dedicato a persone con disabilità motoria integra il servizio di trasporto pubblico urbano al fine di garantire il diritto alla mobilità alle persone con disabilità motoria grave. Il Servizio supporta l'attività lavorativa, gli studi universitari, l'accesso ai servizi sanitari, l'impegno sociale, l'accesso alle opportunità culturali e ricreative del territorio. E' escluso l'accesso ai servizi scolastici e diurni per persone con disabilità quali CDD, CSE, SFA, SDI di gruppo e individuale e le Unità d'offerta sociale e socio sanitarie in genere.

Destinatari

Persone con disabilità motoria in possesso dei seguenti requisiti:

- età compresa tra i 18 e 64 anni;
- disabilità motoria grave ai sensi dell'art. 3 comma 1 della Legge 104/92 con capacità di scelta autonoma e autodeterminazione
- invalidità civile al 100% e riconoscimento dell'indennità di accompagnamento

Modalità di accesso: a seguito di istanza presso il servizio sociale territoriale di residenza.

Ammissione: a seguito di conclusione dell'istruttoria della pratica e previo acquisto dei titoli di viaggio.

Modalità di erogazione

Il servizio viene garantito attraverso l'utilizzo di automezzi comunali e mediante terzi gestori nei giorni da lunedì a domenica dalle ore 7,00 alle ore 24,00.

Viene adottata specifica Carta dei servizi che ne disciplina i dettagli e le modalità di svolgimento.

Compartecipazione

E' prevista una quota a carico del beneficiario coincidente con i costi del servizio pubblico urbano.

4.1.2 Il servizio trasporto minori per visite e terapie**Finalità**

Il servizio è finalizzato al sostegno del caregiver familiare nell'accompagnamento del minore con disabilità per sedute di terapia, riabilitazione o per visite mediche specialistiche prescritte nell'ambito del sistema sanitario regionale.

Destinatari

Minori con disabilità, di età compresa tra 0 e 18 anni, per i quali sia prescritta terapia riabilitativa e/o visita medica specialistica da parte del Servizio Sanitario regionale.

Modalità di accesso: a seguito di istanza e previa proposta e valutazione del servizio sociale.

Ammissione

Da parte dell'Ufficio trasporti Sociali.

Modalità di intervento

Il servizio si svolge esclusivamente all'interno del territorio urbano, nella fascia oraria compresa tra le ore 8.30 e le ore 18.00, con tragitti dal domicilio, oppure dalla scuola frequentata dal minore, alla sede della terapia/visita.

Viene adottata specifica Carta dei servizi che ne disciplina i dettagli e le modalità di svolgimento.

Compartecipazione

Non è prevista compartecipazione da parte dell'utenza.

4.1.3 Il ricovero di pronto intervento e sollievo

Finalità

Il ricovero di pronto intervento e sollievo offre la possibilità di ricoveri temporanei in una soluzione residenziale extra familiare, finalizzato a far fronte a:

- situazioni di emergenza tali da impedire al caregiver familiare, o all'assistente personale dedicato, di svolgere temporaneamente la propria funzione;
- necessità di sollievo temporaneo del caregiver familiare;
- periodi di distacco dal nucleo familiare finalizzati a sperimentare una diversa soluzione alloggiativa della persona con disabilità.

I predetti ricoveri possono essere realizzati:

- presso enti gestori di servizi residenziali per le persone disabili presenti nell'Albo dei soggetti accreditati e/o qualificati del Comune di Brescia che abbiano dichiarato la disponibilità di posti di sollievo;
- in subordine, e per situazioni eccezionali, presso altre unità d'offerta residenziali per persone con disabilità, site in regione Lombardia, scelte autonomamente dalla persona e/o dal suo ADS o familiare e che siano in grado di garantire la cura, l'assistenza e la tutela necessaria.

Destinatari

Persone di età compresa tra i 18 e i 64 anni la cui disabilità non sia determinata dal naturale invecchiamento o da patologie connesse alla senilità, che siano normalmente assistite al proprio domicilio da caregiver familiare o da assistente personale dedicato e regolarmente assunto. E' richiesta un'invalidità civile superiore ai 2/3.

Modalità di accesso: a seguito di istanza

Ammissione

È predisposta dal servizio sociale competente previa valutazione dell'Ente Gestore del servizio residenziale in merito all'idoneità della tipologia di ricovero rispetto alle caratteristiche della persona con disabilità.

Modalità di intervento

Le tipologie di prestazioni sono differenziate a seconda dell'ente gestore e sono descritte nelle specifiche carta dei servizi di cui i gestori stessi si dotano.

Il ricovero di pronto intervento e sollievo è sostenuto dall'intervento comunale per un massimo di n. 22 giorni, anche non consecutivi, nell'arco dell'anno solare. Eventuali deroghe sono da motivarsi da parte dell'equipe psico-sociale di riferimento.

Le persone con disabilità beneficiarie del sostegno L.112/16, Dopo di Noi, fruiscono dei ricoveri di pronto intervento e sollievo in ragione dell'esito dell'istanza e secondo le modalità definite da Regione Lombardia e dall'Ambito sociale n.1.

Le persone con disabilità grave ai sensi dell'art.3, comma 3, della L.104/92 possono, nel corso dell'anno solare, essere sostenute sia dall'intervento del Comune sia dalla L.112/16.

Compartecipazione:

Il contributo massimo erogato dal Comune e/o dall'Ambito non può essere superiore alla soglia massima definita dall'Ambito, nella disciplina di utilizzo dei fondi della L. 112/2016.

4.1.4 Interventi di sostegno economico per vacanze in autonomia

Finalità

Garantire alle persone con disabilità un sostegno economico finalizzato alla scelta e fruizione in autonomia di periodi di vacanza/villeggiatura in strutture idonee a rispondere ai particolari bisogni.

Destinatari

Persone con disabilità con età compresa tra i 18 e i 64 anni.

Modalità di accesso

A seguito di adesione a specifico avviso pubblico, all'interno del quale vengono indicati i requisiti di partecipazione e le modalità di riconoscimento del contributo economico, oppure su domanda a sportello in periodi determinati.

Modalità di intervento

Il contributo viene erogato, a conclusione e rendicontazione della vacanza effettuata, nella misura massima inizialmente fissata in 600 euro, con possibilità di aggiornamento da parte della Giunta Comunale, fino ad un importo massimo non superiore al 70% della spesa sostenuta per la vacanza della persona con disabilità.

La percentuale di contribuzione viene determinata annualmente dalla Giunta Comunale con il metodo della progressione lineare, come determinato ai sensi dell'art. 6 del DPCM 159/2013.

4.2 Progetti, interventi e servizi diurni

4.2.1 Il Centro Diurno Disabili

Finalità

Il Servizio garantisce prestazioni assistenziali, educative, riabilitative e sociosanitarie, favorisce lo sviluppo ed il mantenimento delle autonomie personali a sostegno anche del nucleo familiare.

Destinatari

Persone con gravi compromissioni delle loro autonomie e delle loro capacità di relazione.

Modalità di accesso: a seguito di istanza.

Ammissione

Attraverso valutazione del Glos/Nsd.

Prestazioni

Assistenziali, educative, riabilitative socio-sanitarie.

Contribuzione/Compartecipazione

La percentuale di contribuzione/compartecipazione al costo del servizio, e dell'eventuale servizio di trasporto, viene determinata annualmente dalla Giunta Comunale con il metodo della progressione lineare, come determinato ai sensi dell'art. 6 del D.P.C.M. 159/2013, fatta salva diversa valutazione di carattere sociale.

Nel caso di contribuzione del Comune alla spesa sostenuta dal cittadino, la formula da utilizzare, da applicare al costo di riferimento, è la seguente:

$$\frac{(\text{ISEE utente} - \text{ISEE iniziale}) \times (100 - \text{quota minima})}{\% = 100 - \text{quota minima} +}$$

ISEE finale - ISEE iniziale

Nel caso di compartecipazione alla spesa da parte del cittadino, la formula da utilizzare per i valori intermedi di situazione economica ISEE, da applicare al costo di riferimento, è:

$$\% = \text{quota minima} +$$

$$\frac{(\text{ISEE utente} - \text{ISEE iniziale}) \times (100 - \text{quota minima})}{\% = \text{quota minima} +}$$

ISEE finale - ISEE iniziale

Il costo del trasporto rimarrà a carico dell'utente nella percentuale come sopra calcolata.

4.2.2 Il Centro Socio Educativo

Finalità

Mantenimento e potenziamento delle capacità sociali e di relazione, delle autonomie personali, e il mantenimento del livello culturale.

Destinatari

Persone disabili la cui fragilità non sia riconducibile al sistema socio-sanitario.

Modalità di accesso: a seguito di istanza.

Ammissione

Attraverso valutazione del Glos/Nsd.

Prestazioni: interventi socio-educativi e socio-animativi ed esercitazioni all'autonomia di tipo occupazionale.

Contribuzione/Compartecipazione

La percentuale di contribuzione/compartecipazione al costo del servizio, e dell'eventuale servizio di trasporto, viene determinata annualmente dalla Giunta Comunale con il metodo della progressione lineare, come determinato ai sensi dell'art. 6 del D.P.C.M. 159/2013, fatta salva diversa valutazione di carattere sociale.

Nel caso di contribuzione alla spesa sostenuta dal cittadino, la formula da utilizzare, da applicare al costo di riferimento, è la seguente:

$(\text{ISEE utente} - \text{ISEE iniziale}) \times (100 - \text{quota minima})$

$\% = 100 - \text{quota minima} +$

ISEE finale - ISEE iniziale

Nel caso di compartecipazione alla spesa da parte del cittadino, la formula da utilizzare per i valori intermedi di situazione economica ISEE, da applicare al costo di riferimento, è:

$\% =$ quota minima +

$(\text{ISEE utente} - \text{ISEE iniziale}) \times (100 - \text{quota minima})$

ISEE finale - ISEE iniziale

Il costo del trasporto rimarrà a carico dell'utente nella percentuale come sopra calcolata.

4.2.3 I servizi di formazione all'autonomia

Finalità

E' un servizio sociale territoriale rivolto alle persone disabili con la finalità di sviluppare al massimo le potenzialità di autonomia facendo partecipare attivamente la persona nelle relazioni con il proprio ambiente (familiare, culturale, lavorativo).

Destinatari

Persone con disabilità che hanno superato l'obbligo scolastico e che possiedono sufficienti capacità relazionali, adattive e di comunicazione.

Modalità di accesso: a seguito di istanza.

Ammissione

Attraverso valutazione del Glos/Nsd.

Prestazioni

Progetti educativi caratterizzati da occasioni di integrazione in attività socializzanti, sportive, formative e di tipo occupazionale, che possono essere sostenute da contributi incentivanti il cui importo è stabilito nel progetto individualizzato, sulla base di importi massimi giornalieri stabiliti dalla Giunta Comunale.

Compartecipazione

Non è previsto concorso alla spesa da parte dell'utenza in carico alla quale restano i costi relativi al trasporto, al pasto, nella misura prevista per il pasto in struttura, all'eventuale utilizzo di impianti sportivi, attività ludiche o altro come previste all'interno del singolo progetto.

4.2.4 Il servizio diurno per l'integrazione - SDI

Finalità

Il Servizio è strutturato in attività modulari caratterizzate da flessibilità organizzativa, in spazi dedicati, con attenzione al contesto territoriale di appartenenza.

Destinatari

Persone con disabilità che hanno assolto l'obbligo scolastico, e fino ai 64 anni, che possiedono adeguate capacità relazionali, adattive e di comunicazione.

Modalità di accesso: a seguito di istanza.

Ammissione

Attraverso valutazione del Glos/Nsd.

Prestazioni

Interventi educativi individualizzati e/o di gruppo, di diversa intensità, volti all'integrazione sociale della persona con disabilità. Gli standard di offerta e gli enti gestori vengono selezionati in un sistema di accreditamento e qualificazione specifico.

Contribuzione/Compartecipazione moduli di gruppo

La percentuale di contribuzione/compartecipazione al costo del servizio, e dell'eventuale servizio di trasporto, viene determinata annualmente dalla Giunta Comunale con il metodo della progressione lineare, come determinato ai sensi dell'art. 6 del D.P.C.M. 159/2013, fatta salva diversa valutazione di carattere sociale.

Nel caso di contribuzione del Comune alla spesa sostenuta dal cittadino, la formula da utilizzare, da applicare al costo di riferimento, è la seguente:

$\% = 100 - \text{quota minima} +$

$(\text{ISEE utente} - \text{ISEE iniziale}) \times (100 - \text{quota minima})$

ISEE finale - ISEE iniziale

Nel caso di compartecipazione alla spesa da parte del cittadino, la formula da utilizzare per i valori intermedi di situazione economica ISEE, da applicare al costo di riferimento, è:

$\% = \text{quota minima} +$

$(\text{ISEE utente} - \text{ISEE iniziale}) \times (100 - \text{quota minima})$

ISEE finale - ISEE iniziale

Sulla base di specifica valutazione sociale e/o del progetto individuale potrà essere disposta la riduzione/esenzione dalla quota minima.

Il costo del trasporto rimarrà a carico dell'utente nella percentuale come sopra calcolata.

Compartecipazione ai moduli individuali

Non è previsto concorso alla spesa da parte dell'utenza in carico alla quale restano i costi relativi al trasporto, all'eventuale pasto e/o utilizzo di impianti sportivi, attività ludiche o altro come previste all'interno del singolo progetto.

4.2.5 Il servizio di trasporto per i Centri Diurni

Finalità

Supportare la frequenza dei servizi diurni, laddove i caregivers non siano in grado di garantire il trasporto in autonomia.

Destinatari

Persone con disabilità regolarmente frequentanti i servizi diurni.

Modalità di accesso: a seguito di istanza

Ammissione: da parte dell'Ufficio Trasporti Sociali

Prestazioni

Il servizio viene garantito direttamente dall'Ente Gestore del Centro Diurno oppure attraverso una rete di soggetti selezionati mediante procedura di accreditamento e qualificazione.

Contribuzione/Compartecipazione

Nell'ipotesi di servizio di trasporto erogato direttamente dall'ente gestore del servizio diurno, la compartecipazione dell'utente è disciplinata direttamente nell'ambito del medesimo servizio diurno.

Nell'ipotesi di ricorso al sistema di accreditamento e qualificazione il Comune riconosce una contribuzione mensile massima, definite nell'ambito del sistema tariffario annuale approvato dalla Giunta Comunale.

5 Interventi residenziali per persone anziane e/o per persone con disabilità

5.1 Disciplina della Integrazione della retta

A sostegno delle spese di accoglienza nei servizi residenziali, il Comune può garantire un intervento economico ad integrazione della retta dovuta, commisurato sulla retta complessiva giornaliera, nei limiti massimi della quota sociale, ossia la parte non coperta dal servizio sanitario, così come previsto dai livelli essenziali di assistenza sanitari, e sulla base del progetto individuale, a condizione che:

- la persona o un suo familiare o l'amministratore di sostegno o il tutore ne abbia fatto richiesta;
- la necessità del ricovero sia stata accertata dal servizio sociale comunale competente, anche in accordo con i Servizi A.S.S.T.;
- la situazione economica dell'interessato e dei familiari non permetta l'assunzione autonoma della retta.

Sulla base della presente disciplina, gli interventi sono così regolati:

1. Il Comune, nell'ambito delle attività poste in essere a favore delle persone con disabilità e/o delle persone anziane, prevede, quale ultima risposta possibile, in mancanza di soluzioni alternative validamente perseguibili, il ricovero in strutture protette (Residenze Sanitarie Assistenziali, comunità e strutture analoghe che danno continuità di servizio 24 ore su 24).
2. L'Assistente Sociale del Comune o dell'A.S.S.T. verifica preventivamente, ove possibile, l'effettiva impossibilità del mantenimento dell'anziano o del disabile nel suo ambito familiare, anche tramite il ricorso agli altri servizi di Rete, con particolare riferimento ai servizi di Assistenza Domiciliare, Assistenza Domiciliare Integrata, Centri Diurni e Assegni di cura.
3. L'intervento del Comune si concretizza nelle seguenti azioni:
 - indirizzare i richiedenti in relazione alle modalità di accesso alle strutture residenziali;
 - contribuire con interventi economici a favore dei cittadini residenti non in grado di badare a sé stessi e con condizione economica insufficiente a provvedere alla copertura integrale della retta di ospitalità, sulla base dei criteri individuati dal D.P.C.M. 159/2013.
4. I servizi residenziali sono rivolti:
 - a persone con disabilità
 - a persone anziane con disabilità ovvero a persone anziane con un livello di compromissione funzionale tale da non consentirne la permanenza a domicilio.
5. Possono beneficiare del contributo per l'integrazione della quota sociale della retta di ricovero i soggetti residenti e regolarmente iscritti all'anagrafe comunale, con ISEE, in corso di validità, inferiore o uguale alla soglia d'importo definito annualmente dalla Giunta comunale.
6. Per integrazione della quota sociale della retta di ricovero dei soggetti di cui al comma precedente, in struttura protetta residenziale, si intende l'intervento di natura economica che il Comune effettua nel caso in cui l'ISEE sia uguale o inferiore alla soglia di accesso in vigore al momento dell'istanza.
7. L'integrazione della quota sociale della retta ha lo scopo di garantire ai soggetti di cui al comma 4, in condizione di elevata fragilità personale o di limitazione dell'autonomia tali da non consentire il mantenimento a domicilio che versino in condizioni economiche di bisogno, il corretto e completo percorso assistenziale, di cui hanno necessità, nel rispetto del principio di eguaglianza dell'intervento assistenziale a parità di bisogni.
8. Per le persone di cui al comma 4 del presente articolo, il Comune, nei limiti delle disponibilità e degli equilibri di bilancio, garantisce un intervento economico a favore di coloro che non risultano in grado di provvedere alla copertura integrale della Quota Sociale.
9. La misura dell'intervento economico integrativo comunale è stabilita entro il limite massimo della retta sociale giornaliera della struttura di riferimento, e la quota sostenibile dalla persona beneficiaria, definita nel contratto specificamente sottoscritto.
10. In caso di ISEE superiori alla soglia d'accesso, nell'ambito del contratto sottoscritto, il Comune potrà procedere ad accordi con l'utenza finalizzati all'alienazione/messa a reddito di eventuali beni, mobili o immobili con conseguente aggiornamento dell'ISEE. Qualora, a fronte di una illiquidità dell'ISEE, l'utenza non consenta alla stipulazione di siffatti accordi, e si dovesse concretare l'obbligo di un intervento comunale a titolo integrativo, quale garanzia dei livelli essenziali delle prestazioni, detta integrazione/pagamento integrale della quota sociale da parte del Comune, è da considerarsi quale anticipazione, con conseguente titolo, in capo al Comune, di rivalersi sui beni della persona ricoverata, anche in sede successoria.

In caso di alienazione di immobili di proprietà del ricoverato, in corso di ricovero, il Comune interrompe l'erogazione del contributo per l'integrazione della retta e procede al recupero delle rette fino a quel momento anticipate, fino a capienza disponibile, procedendo contestualmente al ricalcolo dell'integrazione, ridefinendone importi e decorrenze.

In caso di successione ereditaria di cui è beneficiario il ricoverato, il Comune sospende l'erogazione del contributo per l'integrazione della retta, e procede al ricalcolo dell'integrazione, ridefinendone importi e decorrenze.

A tale scopo il Comune trasmette annualmente all'interessato la sua situazione debitoria cumulata e aggiornata.

Le prestazioni agevolate di natura socio-sanitaria in ambito residenziale.

Istruttoria per la concessione della integrazione

1. La persona assistita che non abbia la capacità di coprire la Quota Sociale, presentando apposita istanza documentata e dichiarando la propria situazione economica secondo le modalità di cui al presente regolamento, può accedere alla concessione dell'intervento economico integrativo comunale.

2. Fermo restando il diritto ad usufruire delle prestazioni e dei servizi assicurati a tutti i cittadini dalla Costituzione e dalla normativa in materia, l'integrazione della Quota Sociale della retta a carico dei Comuni è assunta, nell'ambito delle risorse economiche a disposizione e nel rispetto degli equilibri di bilancio, nei confronti delle persone che:

- hanno richiesto l'integrazione prima dell'inserimento nella struttura, come stabilito all'art. 6, comma 4 della L. 328/2000;
- non risultano in grado di provvedere alla sua copertura totale o parziale.

3. L'integrazione della retta è versata direttamente alla struttura residenziale in deduzione della quota sociale a carico dell'assistito. Sono fatte salve le modalità applicate ai ricoveri in corso alla data di approvazione del presente regolamento.

4. Il Comune definisce annualmente, con deliberazione di Giunta Comunale il valore della retta sociale giornaliera massima di riferimento per calcolare l'integrazione, sulla base dei valori convenzionali in essere con le strutture del territorio.

5. Per poter beneficiare dell'integrazione della Quota Sociale, i soggetti interessati o chi ne cura gli interessi devono presentare domanda al Comune, su apposito modulo, corredata da idonea documentazione, ai fini della definizione di specifico progetto individuale, ex articolo 14 della legge 328/2000, secondo quanto di seguito indicato:

- documentazione medica, rilasciata da medico o struttura del servizio pubblico, che attesti la sopravvenuta impossibilità al permanere della persona anziana e/o con disabilità presso il proprio domicilio;
- verbale di invalidità;
- D.S.U. e attestazione I.S.E.E.;
- dichiarazione con impegno espresso ad aggiornare il Comune della permanenza dei presupposti per l'erogazione e delle variazioni significative, da comunicarsi entro 20 giorni, pena la revoca del contributo.

La mancata o incompleta presentazione della relativa documentazione comporta l'esito negativo circa la richiesta di integrazione della Quota Sociale.

6. Prima di determinare l'ammontare del contributo comunale, dovrà essere coinvolta la rete familiare, allo scopo di accertare un possibile coinvolgimento nel progetto assistenziale e per calibrare il medesimo nel modo più opportuno.

7. Nel caso di persone sole o in stato di abbandono, non gestibili a domicilio, il Servizio Sociale Comunale potrà attivare gli interventi necessari.
8. L'accesso al contributo è inoltre subordinato alla preventiva verifica da parte dei Servizi Sociali dei seguenti requisiti:
- idoneità della struttura residenziale al soddisfacimento dello specifico bisogno del cittadino anziano o in condizione di disabilità, coerentemente ad un progetto assistenziale individuale;
 - possesso da parte della struttura residenziale di opportuna certificazione relativa all'autorizzazione al funzionamento, agli standard strutturali e gestionali, e ad ogni altro eventuale adempimento previsto dalla normativa vigente in merito alle specifiche prestazioni erogate.
9. Al termine dell'istruttoria, l'integrazione della Quota Sociale è stabilita dal Responsabile di Servizio, in base ai principi di cui ai presenti criteri, con comunicazione dell'esito entro il termine di giorni 60 lavorativi dalla istanza.
10. In caso di esito positivo, il diritto all'erogazione del contributo decorrerà dal giorno dell'ingresso.
11. In situazioni eccezionali che comportano l'impossibilità temporanea di presentare la documentazione prevista per l'accesso alla integrazione della retta, per persone sole e/o in stato di abbandono per le quali si rende necessaria l'erogazione di livelli essenziali delle prestazioni, il Comune riconosce un contributo pari al valore della quota sociale praticata dalla struttura ospitante per un periodo massimo di due mesi, con contestuale e urgente attivazione delle misure di protezione giuridica a favore degli interessati. In caso di mancata presentazione della documentazione prevista, dopo tale periodo, l'istanza si considera con esito negativo con onere a totale carico della persona interessata ed il conseguente recupero di quanto anticipato.
12. L'intervento economico comunale viene revocato in caso di dimissione dalla struttura o decesso dell'interessato.
13. In caso di ridefinizione della retta il contributo economico verrà ridefinito proporzionalmente secondo i criteri di calcolo indicati precedentemente.
14. Il contributo ad integrazione della retta viene rivisto ogni anno, a seguito di presentazione di nuova certificazione ISEE in corso di validità. In caso di mancata presentazione del nuovo ISEE l'erogazione del contributo ad integrazione retta verrà interrotta.
15. Il Comune provvederà ad esercitare un accurato controllo sulla veridicità delle autocertificazioni prodotte, ai sensi della normativa vigente, svolgendo o facendo svolgere dalla Autorità competenti le verifiche necessarie. A tal fine, oltre a richiedere tutta la documentazione necessaria all'interessato, potrà assumere informazioni presso le Amministrazioni competenti.
16. In caso di dichiarazioni mendaci nella dichiarazione sostitutiva unica per il calcolo dell'I.S.E.E. e nei documenti di cui agli articoli precedenti ed in caso di mancata presentazione entro i termini della documentazione richiesta il soggetto decade dal beneficio, con conseguente restituzione di quanto percepito dal Comune a titolo di contributo per integrazione della quota sociale, fatto comunque salvo quanto previsto dalla normativa per le responsabilità penali del soggetto dichiarante.
17. Il Comune potrà stipulare accordi o protocolli in funzione della propria necessità e programmazione territoriale, con strutture sociosanitarie residenziali o semiresidenziali per disabili e anziani che, ai sensi della normativa vigente, siano autorizzate al funzionamento e accreditate con la Regione, per favorire una priorità d'accesso e condizioni vantaggiose per i propri residenti. Nei diversi avvisi relativi all'accreditamento e/o alla qualificazione delle varie strutture residenziali vengono disciplinati i criteri di scelta dei servizi nel rispetto dei principi di rotazione, trasparenza, economicità.

5.2 La residenza socio-sanitaria per disabili RSD

Finalità

Servizio residenziale socio–sanitario a carattere continuativo che garantisce interventi assistenziali, sanitari ed educativi.

Destinatari

Disabili con gravi e gravissime limitazioni dell'autonomia.

Modalità di accesso: a seguito di istanza e valutazione Glos/Nsd

Ammissione all'integrazione della retta

È predisposta dal servizio sociale competente.

Modalità di erogazione

Supporto assistenziale specifico e prestazioni sanitarie a chi è impossibilitato a rimanere in via temporanea o permanente nella propria famiglia. I servizi sono declinati in dettaglio nelle singole Carte dei Servizi dei soggetti gestori.

Contribuzione/Compartecipazione

La quota a carico del beneficiario verrà definita nel budget di progetto, o secondo contratto specificamente sottoscritto in base ai criteri previsti per i servizi residenziali.

5.3 Le Comunità socio-sanitarie e le comunità alloggio per disabili

Finalità

Servizi residenziali socio – sanitario (il primo) e sociale (il secondo) in strutture di piccole dimensioni, integrate nel territorio e organizzate per riprodurre contesti di vita familiare.

Destinatari

Persone con disabilità tra i 18 e 64 anni per i quali la situazione di piccola convivenza e di strette relazioni sia congruente con i loro bisogni.

Modalità di accesso: a seguito di istanza e valutazione Glos/Nsd

Ammissione all'integrazione della retta

È predisposta dal servizio sociale competente.

Contribuzione/Compartecipazione

La quota a carico del beneficiario verrà definita nel budget di progetto, o secondo contratto specificamente sottoscritto in base ai criteri previsti per i servizi residenziali.

Il costo per l'eventuale fruizione del servizio Centro Diurno per Disabili o del Centro Socio Educativo o del Servizio Diurno per l'Integrazione - modulo di Gruppo per i soggetti ricoverati in comunità alloggio è fissato alla quota minima prevista per la fruizione dei Centri Diurni per Disabili ovvero per il Centro Socio Educativo ovvero per il Servizio Diurno per l'Integrazione - modulo di Gruppo. Il

costo per i servizi diurni viene azzerato nell'ipotesi in cui l'intervento residenziale preveda già un contributo comunale ad integrazione della retta.

5.4 Sostegno alle sperimentazioni di residenzialità in housing e co- housing

Finalità

Garantire alle persone con disabilità la possibilità di scegliere forme abitative innovative in soluzioni di tipo familiare, anche in co-housing, nelle quali sia assicurata assistenza e tutela di diversa intensità in relazione al bisogno di sostegni.

Le singole progettualità sono finalizzate all'autonomia residenziale stabile.

Sono contemplati anche periodi di addestramento in appartamenti "palestra" per periodi non superiori a 12 mesi.

Destinatari

Persone con disabilità in possesso dei seguenti requisiti:

- invalidità civile superiore al 46%
- età compresa tra i 18 e i 64 anni.

Modalità di accesso

A seguito di definizione e condivisione del progetto di vita di cui all'art.14 della L.328/2000

Modalità di intervento:

Secondo quanto condiviso nel progetto di vita utilizzando le misure, i finanziamenti e le sperimentazioni nazionali e regionali secondo quanto disposto dalle specifiche modalità di attuazione.

Compartecipazione

La quota a carico del beneficiario verrà definita nel budget di progetto, o secondo contratto specificamente sottoscritto in base ai criteri previsti per i servizi residenziali.

5.5 Il ricovero in Residenze Sanitarie Assistenziali (RSA)

Finalità

Fornire all'anziano interventi di protezione assistenziale, abitativa e sanitaria sostituendosi al lavoro di cura della famiglia.

Destinatari

Persone totalmente o parzialmente non autosufficienti che non sono più in grado di rimanere al proprio domicilio in quanto presentano una grave compromissione sanitaria e una limitata autonomia.

L'accesso può essere:

- temporaneo con finalità riabilitative e/o di sollievo alla famiglia;
- definitivo.

Modalità di accesso: a seguito di istanza

Ammissione all'integrazione della retta

Predisposta dal servizio sociale competente che si avvale dell'intervento dell'unità di valutazione multidimensionale e geriatrica.

Contribuzione/Compartecipazione

Secondo contratto specificamente sottoscritto ed in base ai criteri previsti per i servizi residenziali.

5.6 Ricoveri in casa albergo, comunità alloggio sociale anziani e comunità residenziale anziani**Finalità**

Fornire all'anziano interventi di protezione assistenziale, definitiva o temporanea, ed abitativa, volta a:

- valorizzare i livelli di autonomia;
- coinvolgere gli ospiti nella gestione della casa, responsabilizzandoli nelle azioni quotidiane;
- prevenire degenerazioni delle condizioni di autonomia psicofisica;
- evitare o ritardare interventi assistenziali più impegnativi.

Destinatari

Anziani autosufficienti o parzialmente autosufficienti. In particolare:

- persone anziane con limitata autonomia nelle attività di base della vita quotidiana, cognitivamente integre e in grado di partecipare attivamente alla organizzazione della propria esistenza;
- persone anziane che presentino un iniziale deterioramento delle funzioni cognitive, che mantengono una buona autonomia nelle attività della vita quotidiana e sono in grado di vivere in comunità;
- persone anziane autosufficienti nella gestione della propria persona che, per motivi legati all'età o ad emergenze sociali, non possono vivere nella loro abitazione.

Modalità di accesso: a seguito di istanza

Ammissione all'integrazione della retta

Predisposta dal servizio sociale che può avvalersi dell'intervento dell'unità di valutazione multidimensionale e geriatrica dell'A.S.S.T.

Contribuzione/Compartecipazione

Secondo contratto specificamente sottoscritto in base ai criteri previsti per i servizi residenziali.

6. Attività e servizi specifici per le situazioni di disagio adulto**Tipologia delle attività e dei servizi**

Sono attivati nei confronti delle persone adulte, ancora in età lavorativa, per contrastare situazioni di insufficienza economica, rischio di marginalità sociale e che possano versare in condizioni di non autosufficienza e non autonomia a causa di problematiche sanitarie, anche connesse all'area della salute mentale.

Le attività consistono in: contributi economici, percorsi di accompagnamento all'alloggio ed al lavoro, accesso ai servizi domiciliari, diurni e residenziali, a seconda delle necessità e delle caratteristiche dell'utenza.

Tali interventi sono attivabili nei confronti di persone seguite dai servizi sociali territoriali del Comune, così come da servizi specifici dell'A.S.S.T., in particolare dai servizi per le tossicodipendenze e l'alcooldipendenza (SERT e NOA), anche accreditati dalla Regione (SMI) e dai Centri Psico Sociali (CPS).

I progetti di emancipazione possono prevedere attività occupazionali, che hanno obiettivi propedeutici all'avviamento al lavoro, e che sono sostenute da contributi incentivanti il cui importo è stabilito nel progetto individualizzato e può essere integrato dal contributo economico a sostegno del reddito

6.1 L'assistenza domiciliare per il disagio adulto

Finalità

Sostenere la persona adulta in condizione di disagio e fragilità sociale al proprio domicilio e nelle attività di aggregazione e integrazione sociale.

Destinatari

Persone sole in condizioni di fragilità sociale ed a rischio di emarginazione, in difficoltà nella gestione dei propri bisogni della vita quotidiana.

Modalità di accesso: a seguito di istanza

Ammissione: servizio sociale competente.

Prestazioni

L'attività di sostegno si sviluppa attraverso l'accompagnamento socio educativo secondo il progetto personalizzato al domicilio dell'utente e in attività volte all'integrazione e all'aggregazione sociale.

Contribuzione/Compartecipazione

La percentuale di contributo o di compartecipazione al costo del servizio viene determinata annualmente dalla Giunta Comunale con il metodo della progressione lineare, fatta salva diversa valutazione di carattere sociale.

Nel caso di contribuzione del Comune alla spesa sostenuta direttamente dal cittadino, la formula da utilizzare è la seguente:

$$\% = 100 - \text{quota minima} + (\text{ISEE utente} - \text{ISEE iniziale}) \times (100 - \text{quota minima})$$

ISEE finale - ISEE iniziale

Nel caso di compartecipazione alla spesa comunale da parte del cittadino, la formula da utilizzare per i valori intermedi di situazione economica ISEE è la seguente

Percentuale da applicare a costo di riferimento:

quota minima +

$$(\text{ISEE utente} - \text{ISEE iniziale}) \times (100 - \text{quota minima})$$

(ISEE finale - ISEE iniziale)

6.2 Servizi diurni di accoglienza in bassa soglia

Finalità

Servizi rivolti a persone in condizioni di disagio residenti o dimoranti sul territorio cittadino quale livello essenziale delle prestazioni; i servizi costituiscono strumenti per erogare interventi di accoglienza diurna a favore delle persone in situazioni di grave emarginazione. Sono luoghi fisici di erogazione di servizi essenziali, a bassa soglia, che favoriscono l'integrazione di persone in situazioni di grave marginalità.

Prestazioni

I predetti servizi offrono:

- segretariato, informazione ed orientamento per l'accesso alle risorse presenti sul territorio;
- doccia compresi kit per capelli e rasatura;
- deposito bagagli;
- lavanderia;
- eventuale recapito per corrispondenza;

Ammissione

Su invio del servizio sociale e/o con accesso diretto.

Compartecipazione

I servizi diurni in bassa soglia vengono garantiti gratuitamente in quanto livello essenziale delle prestazioni.

6.3 Servizi diurni di inclusione sociale

Finalità

I centri diurni per l'inclusione sociale offrono spazi di accoglienza e socializzazione diurna e l'offerta di contesti protetti in cui recuperare o sviluppare abilità o comunque impiegare in modo significativo e produttivo il proprio tempo, sulla base di specifico progetto di inclusione sociale. Promuovono diritti di cittadinanza e l'inclusione sociale di tutti coloro che si trovano a vivere condizioni di marginalità o di esclusione attraverso lo sviluppo di adeguati processi di aiuto al fine di favorire la crescita della coesione sociale e di contribuire alla prevenzione e al superamento di situazioni di marginalità. L'intervento sociale è indirizzato agli adulti in situazione di estrema difficoltà ed è caratterizzato da attività di accoglienza e socializzazione e dall'attivazione di progettualità a carattere educativo, volte al reinserimento sociale.

Modalità di intervento:

- l'accoglienza, l'osservazione e la conoscenza della persona;
- l'ascolto quotidiano ed individuale;
- l'erogazione del pasto di mezzogiorno;
- l'informazione e l'orientamento;
- l'offerta di un contesto relazionale ed inclusivo;

- la costruzione di un piano individuale di intervento, sulla base del progetto del servizio sociale territoriale, volto al recupero di capacità e competenze residue (tra cui anche autonomia nell'igiene, nella gestione economica e nella gestione della propria salute);
- l'attenzione ed il monitoraggio costante;
- la messa in campo di attività occupazionale;
- lavoro di rete per sfruttare le opportunità, le risorse e i finanziamenti che possono provenire da un adeguato coordinamento con i circuiti della formazione professionale, dell'avviamento al lavoro e dell'empowerment comunitario;
- lavoro di rete tra i diversi servizi per facilitare la risposta a bisogni più specifici manifestati dalle persone coinvolte.

Destinatari

Persone residenti nel comune di Brescia e in carico al servizio sociale comunale.

Ammissione

Su invio e progetto condiviso con il servizio sociale.

Compartecipazione

E' definita con valutazione sociale che tiene conto della situazione economica dell'interessato e dei familiari, dei bisogni di cura e degli obiettivi previsti nel progetto di intervento concordato, secondo contratto specificamente sottoscritto.

6.4 Servizi residenziali di bassa soglia

Finalità

Accoglienza di persone in situazione di grave marginalità al fine creare un primo aggancio educativo finalizzato all'avvio di un possibile percorso di fuoriuscita dal disagio.

Gli interventi vengono realizzati anche a favore di persone non disponibili ad un avvio di un percorso di accompagnamento, in quanto considerati livelli essenziali delle prestazioni.

Standard minimi:

- apertura nella fascia notturna dalle 19.00 alle 8.00 per tutti i giorni della settimana compresi i festivi;
- deposito bagagli;
- presidio notturno e servizio di pronta reperibilità per fare fronte a situazioni di emergenza;
- docce;
- fornitura biancheria letto/bagno e kit igienici;
- cena;
- pernottamento;
- colazione.

Destinatari

Persone residenti nel comune di Brescia e in carico al servizio sociale comunale per l'avvio di un percorso di accompagnamento, o anche non in carico, per l'accoglienza quale livello essenziale delle prestazioni.

Ammissione

Su invio e progetto condiviso con il servizio sociale, o mediante accesso diretto per i livelli essenziali delle prestazioni.

Compartecipazione

I servizi sono erogati a titolo gratuito in quanto livello essenziale delle prestazioni e per la finalità di aggancio per un percorso di accompagnamento verso l'uscita dalla situazione di disagio.

6.5 Servizi residenziali di inclusione sociale**Finalità**

Accoglienza residenziale di persone residenti, sulla base di uno specifico progetto educativo individualizzato che promuova l'autonomia delle stesse.

Standard minimi:

- servizio di portineria per l'accoglienza della persona;
- servizio educativo;
- la costruzione di un piano individuale di intervento, sulla base del progetto del servizio sociale territoriale, volto al recupero di capacità e competenze residue;
- deposito bagagli;
- presidio notturno e/o servizio di pronta reperibilità per fare fronte a situazioni di emergenza;
- accesso ai servizi igienici/deposito bagagli;
- docce;
- fornitura biancheria letto/bagno e kit igienici;
- cena;
- pernottamento;
- colazione.

Destinatari

Persone residenti in carico al servizio sociale comunale.

Ammissione

Su invio e progettazione condivisa tra servizio sociale e gestori dei servizi.

Compartecipazione

Secondo contratto specificamente sottoscritto, in base ai criteri previsti per i servizi residenziali per anziani e disabili.

7. Interventi e servizi specifici per Minori**7.1 Servizio Centro Aggregazione Giovanile****Finalità**

Il Centro di Aggregazione Giovanile ha lo scopo di offrire un'ampia gamma di opportunità di impegno e di utilizzo del tempo libero, la possibilità di usufruire di iniziative aventi contenuti formativi e socializzanti allo scopo di favorire un corretto sviluppo psico-fisico e di attuare un intervento di prevenzione nei confronti della devianza giovanile. Obiettivo fondamentale del

Centro di aggregazione giovanile è quello di rispondere ai bisogni di educazione extrascolastica. I contenuti si caratterizzano per la possibilità di offrire elementi di lettura critica della realtà sociale e l'acquisizione di efficaci modalità espressive e comunicazionali.

Destinatari

Tutti i giovani e gli adolescenti.

Modalità di accesso: a seguito di istanza direttamente presso il C.A.G. di frequenza, accreditato secondo i criteri definiti dall'Ambito sociale.

Compartecipazione

Il servizio, data l'ottica preventiva e la finalità aggregativa e socializzante, non prevede una compartecipazione alle spese sostenute dal Comune.

7.2 Il servizio formativo-lavorativo per adolescenti

Finalità

Accompagnare e sperimentare la preparazione all'inserimento nel mondo del lavoro attraverso l'apporto di educatori, in servizi accreditati secondo i criteri definiti dall'Ambito sociale.

Destinatari

- minori a rischio di emarginazione in età lavorativa (obbligo scolastico assolto);
- neo maggiorenni che faticano ad entrare nel mondo del lavoro e che necessitano di un accompagnamento educativo.

Ammissione: attraverso segnalazione del servizio sociale al servizio lavoro.

Prestazioni

Il servizio si articola in due attività:

- tirocinio interno alla struttura, con durata variabile a seconda delle esigenze dei ragazzi. In questa fase sono osservate abilità e attitudini ed insegnate le regole del mondo del lavoro (puntualità, precisione e sicurezza, rispetto reciproco);
- stesura di un progetto formativo-educativo finalizzato all'acquisizione delle conoscenze-competenze necessarie per accedere al mondo del lavoro (stesura bilancio competenze e curriculum vitae, ricerca attiva del lavoro).
- La costruzione del progetto formativo/educativo si avvale delle collaborazioni con:
 - piccole e medie imprese del territorio;
 - varie agenzie accreditate per il lavoro;
 - centri di Formazione Professionale;
 - servizio InformaGiovani del Comune di Brescia.

Per lo svolgimento del tirocinio è corrisposta un'indennità di partecipazione commisurata all'impegno orario richiesto.

7.3 Il servizio domiciliare per nuclei con minori

Finalità

Sostenere la famiglia in difficoltà temporanea e valorizzare le potenzialità della stessa onde consentirle di raggiungere la propria autonomia nell'assolvimento dei suoi compiti educativi verso i minori.

Destinatari

Nuclei familiari in particolari situazioni di disagio sociale e/o relazionale.

Prestazioni

Messa a disposizione di un educatore con compiti di raccordo con le figure genitoriali e parentali, di sostegno scolastico, di interventi di integrazione sociale. Il servizio può inoltre prevedere l'impiego di un operatore socio assistenziale con l'obiettivo principale di aiutare i genitori nell'acquisizione delle normali competenze di gestione della famiglia e dell'ambiente domestico.

Ammissione

Attivazione su proposta del servizio sociale.

Compartecipazione

Il servizio, data l'ottica preventiva e la finalità di sostegno ai nuclei familiari in difficoltà, non prevede una compartecipazione del cittadino alle spese sostenute dal Comune.

7.4 Servizi educativi diurni per minori

Finalità

Si caratterizzano come interventi per garantire al minore di vivere presso la propria famiglia d'origine e contemporaneamente il diritto alla protezione, alla tutela e all'accompagnamento alla crescita da parte di figure di riferimento stabili.

I servizi individuano e contengono i fattori di rischio che possano portare all'emarginazione, attraverso un supporto educativo quotidiano che porti a sviluppare i fattori di successo per la crescita, la riuscita personale, il benessere e l'integrazione dei minori.

Gli operatori supportano anche i genitori per sopperire alle fragilità familiari e per favorire un incremento delle capacità genitoriali.

Destinatari

Minorenni di età compresa tra i 6 e i 18 anni, con o senza provvedimento delle autorità giudiziarie.

Ammissione

Su invio dei servizi sociali comunali, in raccordo con le autorità giudiziarie, o anche su richiesta spontanea delle famiglie.

Compartecipazione

Viene definita nel progetto sociale d'intervento, considerando la situazione socio-economica del nucleo familiare e della rete parentale allargata.

7.5 Spazio Incontro genitori figli

Finalità

Il servizio garantisce, in apposito spazio gestito da operatori qualificati, il diritto di visita del minore allontanato dal proprio nucleo familiare, o da una figura genitoriale.

Destinatari

I minori e le loro famiglie per i quali un provvedimento dell’Autorità giudiziaria preveda modalità di visita protette; minori in affidamento extra_familiare o inseriti in servizi residenziali consensualmente, per i quali i servizi sociali responsabili del caso prevedano modalità di incontro mediate da specifici operatori con la famiglia di origine.

Ammissione

Su proposta del servizio sociale responsabile del caso, anche in raccordo con le autorità giudiziarie.

Compartecipazione

Viene definita nel progetto sociale d’intervento, considerando la situazione socio-economica del nucleo familiare e della rete parentale allargata.

7.6 Comunità educativa genitore e figli

Finalità

Struttura d’accoglienza rivolta a nuclei monoparentali con figli per finalità educative, sociali e di promozione del benessere del nucleo.

Destinatari

Genitore o altre figure parentali con figli, mamme in gravidanza anche minorenni.

Ammissione

Su invio dei servizi sociali comunali, in raccordo con le autorità giudiziarie, o anche su richiesta spontanea delle famiglie.

Compartecipazione

Viene definita nel progetto sociale d’intervento, considerando la situazione socio-economica del nucleo familiare e della rete parentale allargata.

7.7 Comunità educative, comunità familiari ed alloggi per l’autonomia di tipo educativo

Finalità

Offrire un ambiente accogliente ai minori allontanati dalla propria famiglia dove possano essere soddisfatti i bisogni di relazione e sostegno, anche in regime di pronto intervento.

Destinatari

Minori che, per un periodo definito, non possono permanere all’interno del proprio nucleo familiare per motivi diversi. Per gli alloggi per l’autonomia, minori dai 17 ai 21, elevabili a 25 in presenza di particolari esigenze educative per i quali è necessario proseguire nel supporto.

Ammissione:

Su invio dei servizi sociali comunali, in raccordo con le autorità giudiziarie, o anche su richiesta spontanea delle famiglie.

Compartecipazione

Viene definita nel progetto sociale d'intervento, considerando la situazione socio-economica del nucleo familiare e della rete parentale allargata.

7.8 Alloggi per l'autonomia genitore e figli

Finalità

Interventi per realizzare percorsi di autonomia o di semi-autonomia in contesto abitativo protetto, anche con più nuclei monoparentali con figli.

Destinatari

Genitore o altre figure parentali con figli, mamme in gravidanza.

Ammissione

Su invio dei servizi sociali comunali, in raccordo con le autorità giudiziarie, o anche su richiesta spontanea delle famiglie.

Compartecipazione

Viene definita nel progetto sociale d'intervento, considerando la situazione socio-economica del nucleo familiare e della rete parentale allargata.

7.9 Accoglienza Minori stranieri non accompagnati

Finalità

Accogliere i minori stranieri non accompagnati che necessitano di interventi di tutela e protezione, privi di rete familiare o di adulti di riferimento che se ne possano prendere cura, sia nell'ambito di forme di accoglienza residenziale in convivenza, sia attraverso un percorso di affido familiare.

Destinatari

Minori stranieri non accompagnati da parenti o adulti di riferimento, anche in prosieguo amministrativo, il cui primo rintraccio sia avvenuto sul territorio comunale.

Ammissione

Su invio dei servizi sociali comunali, in raccordo con le autorità giudiziarie, nonché con le altre autorità nazionali che operano nel campo dell'accoglienza e protezione rifugiati.

Compartecipazione

Il servizio non prevede compartecipazione da parte dell'utenza.

8. Servizi alloggiativi

8.1 Servizi alloggiativi

Finalità

Il Settore Servizi Sociali ha a disposizione alloggi per accogliere diverse tipologie d'utenza fragile secondo le indicazioni sotto riportate. La messa a disposizione di alloggi ha carattere di temporaneità con esclusione degli alloggi destinati a persone anziane o affette da disabilità permanenti.

L'accoglienza non potrà essere superiore ai 24 mesi, salvo casi particolarmente gravi valutati dai Servizi Sociali o dal Servizio Casa, in conformità a quanto previsto dal progetto sociale personalizzato.

Destinatari

Potranno essere ammesse ai servizi alloggiativi le persone e le famiglie in situazione di fragilità, come valutata dal Servizio Sociale.

La titolarità del diritto di proprietà, o di altro diritto reale su una abitazione idonea e nella disponibilità del destinatario diretto della prestazione, costituisce motivo di esclusione dal servizio alloggiativo, fatte salve particolari categorie di utenza per cui si renda necessaria la salvaguardia dell'incolumità personale, quali a titolo esemplificativo le donne vittime di violenza domestica.

Il Settore Servizi abitativi in raccordo col Settore Servizi Sociali definiscono e aggiornano i criteri prioritari di accesso.

Modalità di accesso

L'utente sottoscrive apposita richiesta e i relativi impegni. Con l'atto di ammissione viene definita la quota a carico dell'utente, fatti salvi i casi in cui la normativa vigente stabilisca la gratuità.

Dimissioni

Sono causa di revoca dal servizio e conseguente allontanamento dall'alloggio:

- il venir meno delle condizioni di bisogno che hanno attivato il servizio alloggiativo;
- il mancato pagamento della tariffa richiesta dal Comune per il servizio e delle tariffe per le utenze;
- il mancato rispetto da parte dell'utente degli impegni assunti nel progetto e/o di quanto sottoscritto al momento dell'ammissione
- l'uso improprio dell'alloggio e/o il cattivo utilizzo dello stesso, delle attrezzature e degli arredi forniti dall'Amministrazione;
- la mancata adesione al progetto individuale, alle sue modifiche;
- l'ospitalità di persone non autorizzate;
- l'abbandono ingiustificato dell'alloggio;
- ripetuti comportamenti di disturbo alla civile convivenza;
- necessità di destinazione dell'alloggio ad altre funzioni o servizi, ed in ogni caso il venir meno della disponibilità dello stesso.

Compartecipazione.

La compartecipazione viene definita sulla base del progetto sociale e di contratto specificamente sottoscritto.

Le utenze e le manutenzioni ordinarie sono di norma a carico dell'ospite.

E' prevista la gratuità nell'accesso per le donne vittime di violenza.

8.2 Alloggi sociali per anziani

Finalità

Offrire una soluzione abitativa per consentire alle persone anziane, con lieve difficoltà, di rimanere nel proprio contesto di vita, ma in un ambiente controllato e protetto, prevenendo situazioni di emarginazione e disagio sociale.

Destinatari

Persone di età superiore ai 65 anni, singoli o coppie, che conservano un sufficiente grado di autonomia e che tuttavia necessitano di un ambiente controllato e protetto. Possono essere accolti, prioritariamente, persone che presentino almeno una delle seguenti caratteristiche:

- reti familiari rarefatte e residuali;
- un'abitazione non adeguata (es. barriere architettoniche, sfratto, ecc.);
- diminuzione dell'autonomia nelle sole funzioni di tipo strumentale (es. gestione acquisti e/o finanziaria, uso del telefono, utilizzo di farmaci, ecc.);
- patologie gestibili al domicilio;
- condizioni di solitudine.

È esclusa l'accoglienza di persone anziane sole non autosufficienti necessitanti di assistenza socio-sanitaria continua.

Modalità di accesso

L'utente sottoscrive apposita richiesta e i relativi impegni. Con l'atto di ammissione viene definita la quota a carico dell'utente.

Dimissioni

Sono causa di revoca dal servizio e conseguente allontanamento dall'alloggio:

- la perdita o la diminuzione dell'autonomia con conseguente proposta di inserimento in un diverso servizio;
- il mancato pagamento della tariffa richiesta dal Comune per il servizio e delle tariffe per le utenze;
- il mancato rispetto da parte dell'utente degli impegni assunti nel progetto e/o di quanto sottoscritto al momento dell'ammissione;
- l'uso improprio dell'alloggio e/o il cattivo utilizzo dello stesso, delle attrezzature e degli arredi forniti dall'Amministrazione;
- la mancata adesione al progetto individuale e alle sue modifiche;
- l'ospitalità di persone non autorizzate;
- l'abbandono ingiustificato dell'alloggio;
- ripetuti comportamenti di disturbo alla civile convivenza;
- necessità di destinazione dell'alloggio ad altre funzioni o servizi, ed in ogni caso il venir meno della disponibilità dello stesso.

Compartecipazione

La compartecipazione viene definita sulla base di quanto previsto dalla deliberazione che annualmente approva le tariffe dei servizi. Le utenze e le manutenzioni ordinarie sono di norma a carico dell'ospite.

8.3 Centro per l'Emergenza Abitativa

Finalità

Mettere a disposizione di famiglie prive di alloggio, in situazione di fragilità e di difficile integrazione sociale, strutture abitative poste a Brescia in via Borgosatollo.

Destinatari

Famiglie italiane e straniere residenti a Brescia a rischio di marginalità sociale. La titolarità del diritto di proprietà, o di altro diritto reale su una abitazione idonea e nella disponibilità da parte del destinatario diretto della prestazione, costituisce motivo di esclusione dal servizio.

Modalità di accesso

L'accesso viene disposto unicamente per le strutture abitative libere e agibili, a seguito di istruttoria del Settore Comunale competente, eventualmente anche con la definizione di un progetto individuale. L'utente sottoscrive apposita richiesta e i relativi impegni contenuti nell'atto di ammissione al servizio.

Dimissioni

Sono causa di revoca e conseguente allontanamento dal servizio:

- il venir meno delle condizioni di bisogno che hanno attivato il servizio;
- il mancato pagamento della tariffa richiesta dal Comune per il servizio e delle utenze, fatta salva valutazione sociale specifica;
- il mancato rispetto da parte dell'utente degli impegni assunti nel progetto e/o di quanto sottoscritto al momento dell'ammissione;
- l'uso improprio dell'alloggio e/o il cattivo utilizzo dello stesso, nonché delle parti comuni della struttura;
- l'ospitalità di persone non autorizzate;
- l'abbandono ingiustificato del servizio;
- ripetuti comportamenti di disturbo alla civile convivenza
- Il mancato assolvimento dell'obbligo scolastico da parte dei figli minori;
- necessità di destinazione delle strutture abitative ad altre funzioni o servizi, ed in ogni caso il venir meno della disponibilità delle stesse.

Il Settore Comunale competente dispone il controllo circa l'osservanza degli obblighi di cui sopra, in particolare per quanto concerne l'eventuale presenza di persone non autorizzate, l'abbandono del servizio e i comportamenti di disturbo alla civile convivenza anche avvalendosi della competente squadra della Polizia Locale.

Compartecipazione

La compartecipazione viene definita sulla base di quanto previsto dalla deliberazione che annualmente approva le tariffe dei servizi.

Le utenze e le manutenzioni ordinarie dell'unità abitativa assegnata sono a carico dell'utente.

